

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.	del	

effetti dell'art. 76, comma 2, lett. a), del	one della procedura negoziata senza pubbli D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento, tramit . Importo complessivo € 685.762,00 IVA es	e accordo quadro, del servizio
STRUTTURA PROPONENTE: DIPART	ΓΙΜΕΝΤΟ TECNICO PATRIMONIALE - UO	C ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Centro di Costo: BD0101 L'Estensoro	e: MARIA ELENA LANCIONE I	I presente Atto non contiene dati sensibili
Il Dirigente e/o il Responsabile del proc effettuata, attestano che l'atto è legittim	edimento, con la sottoscrizione del presento	e atto, a seguito dell'istruttoria
Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZ	ZI DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
MARIA ELENA LANCIONE	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
L'Atto non comporta impegno di spesa		
Parere del Direttore Amministrativo D	Or.ssa Roberta Volpını (con motivazioni allegate al presente a	atto)
Favorevole	Non favorevole	
Parere del Direttore Sanitario Dr. Gen	naro D'Agostino	
Favorevole	(con motivazioni allegate al presente Non favorevole	atto)
Il presente provvedimento si compone di n.129 pagine di cui n.123 pagine di allegati	Il Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Quintavalle	



IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTA

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è preso atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 2015;

VISTO

l'atto di autonomia aziendale della ASL Roma 1, adottato con Deliberazione n. 1153 del 17 dicembre 2019, approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27 gennaio 2020 e pubblicato sul BURL del 30 gennaio 2020, n. 9, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Acquisizione Beni e Servizi;

RICHIAMATA

la Deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto "Atto aziendale adottato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale- Attuazione del nuovo modello organizzativo" la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il Dott. Giuseppe Quintavalle;

VISTA

la Deliberazione n. 347 dell'8 luglio 2022 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi", con la quale sono state individuate le competenze concernenti l'adozione degli atti amministrativi Aziendali;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

PREMESSO

che con Deliberazione n. 534 del 20/4/2021 è stata disposta l'aggiudicazione della "gara ponte" a procedura aperta per l'affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di Ventiloterapia meccanica domiciliare per le esigenze della Asl Roma 1 - Importo complessivo massimo biennale € 14.995842,50 i.e.;

che, con Deliberazione n. 252 del 26/5/2023, è stato disposto il recepimento della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di ventiloterapia domiciliare, occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio, indetta con Determinazione G16565 del 28/12/2021 Importo complessivo 48 mesi di € 28.154.464,80 i.e.;

che al fine di dare avvio al nuovo servizio affidato con gara centralizzata, con Deliberazione n. 357 del 16/6/2023 è stata disposta la fissazione della data di avvio del cambio appalto, con contestuale proroga degli accordi quadro in essere, al 15/9/2023;

che in ottemperanza alle prescrizioni dei nuovi accordi quadro plurioperatore regionali, sono stati emessi gli ordinativi parziali corrispondenti ai fabbisogni ad oggi stimati, secondo le regole di ripartizione minime previste dagli atti di gara;

CONSIDERATO

che in fase di cambio appalto è emersa, da parte del servizio di Ventiloterapia dell'Asl Roma 1, l'esigenza per i utenti a più alta complessità di trattamento, di andare in continuità con l'apparecchiatura già in uso determinata dalla difficoltà clinica di procedere alla relativa sostituzione;

che in particolare, è stata accertata, sulla base delle certificazione dei medici prescrittori, relativamente ai pazienti affetti da malattie croniche respiratorie con insufficienza respiratoria soggetti a ventilazione invasiva e non invasiva ad alto livello di complessità, l'impossibilità per motivi clinici di disporre il distacco o la sostituzione dell'attuale apparecchio in dotazione;

CONSIDERATO

che conseguentemente con Deliberazione n. 1072 del 01.12.2023 è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, suddivisa in tre lotti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2, lett. b), numero 2), del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di ventiloterapia per pazienti gravissimi. Importo complessivo € 3.876.101,0 IVA esclusa. CIG: LOTTO 1 A030159394 - LOTTO 2 A030160959 - LOTTO 3 A030166E4B, al fine di contrattualizzare il servizio di noleggio in continuità degli apparecchi per ventiloterapia già in dotazione ai pazienti gravissimi e ogni altro servizio accessorio di fornitura, trasporto al domicilio del paziente di materiali di consumo e interfacce, e ulteriori servizi accessori di gestione del servizio;

che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultano pervenute offerte da parte degli operatori economici relativamente ai soli lotti 2 e 3;

RITENUTO

pertanto di dover procedere nuovamente alla indizione, per il lotto 1 risultato deserto tramite il Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio, di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 finalizzata all'affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di ventiloterapia per pazienti gravissimi, composto da un unico lotto, per un importo stimato di € 685.762,00 iva esclusa e per la durata di mesi 42;

RITENUTO

di adottare, in considerazione della variabilità dei fabbisogni correlati al servizio in questione e della natura della procedura prevista, lo strumento contrattuale dell'accordo quadro con un solo operatore economico, entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso;

PRESO ATTO

che l'Accordo non fissa il quantitativo dei prodotti in gara, che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze della ASL Roma 1, ma solo il costo delle diverse tipologie di prodotti e che unico limite della fornitura è l'importo complessivo dell'Accordo, il cui aggiudicatario si impegna quindi ad attuare accettando gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore dell'appalto;

che l'Azienda non assume alcun impegno a raggiungere tale importo, né a raggiungere alcun valore minimo, e che ogni vincolo ed impegno in capo alla stessa sorgerà solo a seguito della adozione di singoli ordinativi di fornitura, che hanno natura di contratto applicativo dell'Accordo;

che tale iniziativa di acquisto rappresenta peraltro un riferimento temporale, tecnico e soprattutto economico di possibile individuazione della strategia di gara relativa a tale procedura negoziata, avendo pertanto l'ASL Roma 1 ritenuto di dovervi fare riferimento per stabilire standard e prescrizioni tecniche minime da rispettare nel corso della gestione del presente appalto, anche a fini di uniformità delle relative forniture e servizi accessori, e standard economici;

che la stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del lotto nel caso in cui l'offerta, rispetto ai parametri di riferimento utilizzati, non risulti congrua in termini di qualità dell'offerta tecnica presentata e/o del rapporto tra qualità e prezzo al ribasso offerto, considerato

peraltro che il presente appalto non prevede in via ordinaria costi di consegna ed installazione delle apparecchiature e costi connessi al noleggio di apparecchiature nuove e/o caratterizzate dalle più innovative tecnologie presenti sul mercato;

CONSIDERATO

che per la procedura in esame è stata prevista l'aggiudicazione mediante l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice;

che in particolare tale criterio è giustificato dalla limitata natura dei servizi richiesti, trattandosi di servizi non riguardanti l'installazione di nuove apparecchiature, e la cui congruenza sul piano qualitativo, non essendovi reale concorrenza nel settore, sarà valutata con stretta correlazione ai prodotti offerti nell'iniziativa di acquisto presa a riferimento, determinando in concreto un'ipotesi di cui al ricordato art. 108 d.lgs. n. 36/2023;

VISTA

la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata (All. 1):

- Capitolato Tecnico
- Allegato A "Elenco prodotti e quantitativi"
- Allegato B "Caratteristiche minime apparecchi e interfacce"
- Schema di Accordo Quadro
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 Domanda di partecipazione
- Allegato 4 Informativa Privacy
- Allegato 5 Contratto Privacy

CONSIDERATO

che, con deliberazione n. 484 del 5 agosto 2022 sono state già impegnate le somme necessarie a far fronte al pagamento dei contributi di gara dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, l. 66/2006, che per la presente procedura è pari ad € 410,00;

VISTA

la Deliberazione n. 13 del 19/4/2022 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- Codice dei Contratti Pubblici";

CONSIDERATO

che in applicazione delle percentuali e delle quote di ripartizione previste nel Regolamento, il quadro economico relativo alla presente procedura di gara è il seguente:

a1) Importo a base d'asta	685.762,00€
a2) Costi sicurezza	0,00€
a3) Accantonamento revisione prezzi	€
Totale a)	685.762,00€
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) incentivi ex art.113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016	4.888,11€
b2) incentivi ex art.113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016	1.222,03€
b3) IVA 4% su importo a base d'asta	27.430,48€
Totale b)	33.540,62€
IMPORTO TOTALE a) + b)	719.302,62€

che le specifiche di cui all'art. 15 del Regolamento n. n. 13/2022 sono contenute nell'allegato prospetto "Prospetto di ripartizione quota incentivi" (All. 2);

ATTESTATO

che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto,

di indire una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di ventiloterapia per pazienti gravissimi, composta da unico lotto per una durata di 42 mesi ed importo stimato complessivo di € 685.762,00 IVA esclusa;

di prevedere che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell' art. 108, comma 3, del Codice;

di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

- Capitolato Tecnico
- Allegato A "Elenco prodotti e quantitativi"
- Allegato B "Caratteristiche minime apparecchi e interfacce"
- Schema di Accordo Quadro
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 Domanda di partecipazione
- Allegato 4 Informativa Privacy
- Allegato 5 Contratto Privacy

di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la sola parte relativa alla gestione della procedura di gara, la dott.ssa Maria Elena Lancione, Collaboratore amministrativo presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal d.lgs. n.36/2023;

di disporre, in conformità all'obbligo fissato dal D.lgs 36/2023 la pubblicazione del presente provvedimento sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente" e di rendere disponibili tutti gli atti di gara sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69.

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Elena Lancione Firmato digitalmente Il Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Cristina Franco

Firmato digitalmente

Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro

Firmato digitalmente

Il Direttore del

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 5 aprile 2023;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità nel

frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione atti ed indizione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di ventiloterapia per pazienti gravissimi. Importo complessivo € 685.762,00 IVA esclusa".

di indire una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di ventiloterapia per pazienti gravissimi, composta da unico lotto per una durata di 42 mesi ed importo stimato complessivo di € 685.762,00 IVA esclusa;

di prevedere che l'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell' art. 108, comma 3, del Codice;

di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

- Capitolato Tecnico
- Allegato A "Elenco prodotti e quantitativi"
- Allegato B "Caratteristiche minime apparecchi e interfacce"
- Schema di Accordo Quadro
- Disciplinare di gara
- Allegato 1 Domanda di partecipazione
- Allegato 4 Informativa Privacy
- Allegato 5 Contratto Privacy

di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la sola parte relativa alla gestione della procedura di gara, la dott.ssa Maria Elena Lancione, Collaboratore amministrativo presso la UOC Acquisizione Beni e Servizi, con i compiti previsti dal d.lgs. n.36/2023;

di disporre, in conformità all'obbligo fissato dal D.lgs 36/2023 la pubblicazione del presente provvedimento sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente" e di rendere disponibili tutti gli atti di gara sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.





PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE PER PAZIENTI GRAVISSIMI

CAPITOLATO TECNICO	

1. PREMESSE

La Asl Roma 1 ha necessità di affidare il servizio di ventiloterapia domiciliare per <u>pazienti gravissimi</u>. Sussistono infatti, nell'ambito della tipologia di utenti a più alta complessità di trattamento, differenti pazienti in carico all'Azienda Sanitaria per i quali si è accertata l'<u>impossibilità per motivi clinici di sostituzione dell'attuale apparecchio</u> di cui usufruiscono per la terapia in essere. Tale circostanza rende pertanto necessario procedere ad un affidamento del servizio che tenga conto della unicità del prodotto e relativo fornitore, con conseguente individuazione della procedura di affidamento prevista per tale casistica.

Allo stesso tempo, trattasi di servizio gestito, analogamente a quelli concernenti gli ulteriori utenti soggetti a ventiloterapia, da un'unica Unità Operativa e per il quale sono in fase di avvio specifici contratti derivanti dall'adesione ad <u>iniziativa di acquisto centralizzata regionale</u>. Rappresentando <u>tale iniziativa di acquisto un riferimento temporale, tecnico e soprattutto economico</u> di possibile individuazione

della strategia di gara relativa a tale procedura negoziata, l'Azienda ha ritenuto di dover fare riferimento alla stessa ed in particolare ad alcuni stralci della documentazione di gara che l'ha caratterizzata, per stabilire standard e prescrizioni tecniche minime da rispettare nel corso della gestione del presente appalto, anche a fini di uniformità delle relative forniture e servizi accessori, e standard economici.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'aggiudicazione di singoli lotti nel caso in cui l'offerta, rispetto al suddetto parametro di riferimento utilizzato, non risulti congrua in termini di qualità dell'offerta tecnica presentata e/o del rapporto tra qualità e prezzo al ribasso offerto, considerato peraltro che il presente appalto non prevede in via ordinaria costi di consegna ed installazione delle apparecchiature e costi connessi al noleggio di apparecchiature nuove e/o caratterizzate dalle più innovative tecnologie presenti sul mercato.

Si riportano pertanto di seguito i requisiti tecnici minimi di servizio e forniture ad esse correlati da utilizzare ai fini del presente appalto.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della presente gara è l'acquisizione del servizio di Ventiloterapia domiciliare per pazienti gravissimi per i quali si è accertata l'impossibilità per motivi clinici del distacco e sostituzione dell'attuale apparecchio in dotazione, affetti da malattie croniche respiratorie con insufficienza respiratoria in ventilazione invasiva ad alto livello di complessità;

Il servizio è richiesto, salvo comunque il termine massimo di durata degli accordi quadro sottoscritti in attuazione del presente appalto, per tutto il tempo necessario alle cure degli utenti così identificati

e comunque fino al momento del distacco delle apparecchiature resosi necessario per motivi tecnici o clinici, certificati dal medico prescrittore, che rendano non più sussistenti le condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. a), del d.lgs. 36/2023.

Il servizio dovrà comprendere:

- fornitura a noleggio degli apparecchi per Ventiloterapia già in dotazione ai pazienti gravissimi;
- trasporto di tutti gli accessori e dei materiali di consumo fino al domicilio del paziente o struttura residenziale dove l'assistito risulta in cura;
- fornitura e sostituzione di tutto il materiale di consumo e delle interfacce necessari per l'utilizzo delle apparecchiature;
- esecuzione di tutti i servizi connessi alla consegna eventualmente necessari, quali:
 - √ verifica sicurezza locali;
 - √ installazione attrezzature;
 - √ istruzione utenza;
 - √ verifica tecnica apparecchi;
 - √ assistenza full-risk (estensione della garanzia integrale) compresa di manutenzione correttiva e preventiva degli apparecchi, e sanificazione periodica, ove necessario, per tutto il periodo contrattuale;
- predisposizione di help desk per assistenza all'utenza e conseguente attivazione numero verde 24h/24h 365 giorni all'anno per chiamate e richieste di interventi;
- ☐ implementazione sistema informativo per gestione commessa.

La gara è suddivisa in 1 Lotto funzionale, come di seguito riportato:

Numero lotto	Oggetto del lotto	Tipologia Ausilio
1	PSV Monnalt T50 PSV Vemo 150	PSV per ventilazione invasiva ≥ 16, pazienti ipersecretivo + Ventilatore di Back Up

Nell'**Allegato A – "Elenco prodotti e quantitativi"** sono riportate, per singolo lotto, le tipologie e quantità di giornate di noleggio indicative richieste.

Nell'**Allegato B – "Caratteristiche minime apparecchi e interfacce**" sono indicati i requisiti minimi delle apparecchiature e materiali richiesti.

Con riferimento alle interfacce (cannule tracheostomiche) la ditta dovrà offrire:

• Prodotti Obbligatori – corrispondenti a tutte le tipologie di cannule individuate nell'Allegato B;

• Prodotti Facoltativi – ulteriori rispetto a quelli precedentemente indicati, ad essi riconducibili in quanto appartenenti alla medesima tipologia, ma dotati di caratteristiche altre e tali da ampliare il ventaglio di dispositivi prescrivibili, al fine di soddisfare le più ampie esigenze dei pazienti. Tali prodotti dovranno soddisfare le caratteristiche di cui all'Allegato B e, se prescritti, rientreranno nel canone utente forfettario giornaliero per singolo apparecchio offerto dall'Operatore, nel quantitativo minimo previsto dal medesimo Allegato B.

Nel corso di esecuzione non sarà ammessa la sostituzione di prodotti offerti in gara, con altri prodotti, fatta salva l'ipotesi di "sostituzione per innovazione tecnologica".

3. REQUISITI GENERALI DEGLI APPARECCHI E CARATTERISTICHE TECNICHE

I prodotti oggetto della presente gara devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso; dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura del servizio. In particolare, gli ausili forniti dovranno:

- possedere la marcatura CE e l'indicazione dell'Ente che ha reso detta certificazione;
- essere conformi alle direttive europee e alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, in particolare al D.lgs. 46/97 (successivamente modificato dal D.Lgs. 95/98) con cui è stata recepita la Direttiva Europea 93/42 in materia di dispositivi medici, nonché al regolamento (UE) 2017/745 del parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2017;
- essere accompagnate da una dichiarazione di conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di dispositivi medici, sicurezza elettrica e in materia di elettromedicali, con la precisazione della normativa di riferimento.
- soddisfare i requisiti di sicurezza di cui alla normativa internazionali IEC 601.1, corrispondenti alle norme europee EN 60601-1 e nazionali CEI 62-5, per ciò che concerne gli apparecchi elettromedicali;
- possedere i requisiti essenziali funzionali e tecnici indicati nel DPCM 12 gennaio 2017 per il relativo codice
 - ISO di appartenenza e dovranno essere conformi alle direttive europee ed alle norme tecniche vigenti;
- · avere la garanzia di legge;
- essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste, per ogni tipologia di ausilio, nel presente
 Capitolato Tecnico e nei suoi allegati;
- essere confezionati in modo da garantire una permanenza anche prolungata;
- avere in allegato il manuale d'uso in lingua italiana.

Nel corso di esecuzione del servizio, l'aggiudicatario sarà obbligato a fornire i dispositivi apportando loro tutte le modifiche tecniche che dovessero essere stabilite da successive disposizioni di leggi o regolamenti.

L'Operatore dovrà impegnarsi inoltre a comunicare tempestivamente alla ASL le eventuali modifiche che verranno apportate ai dispositivi forniti, al fine di adottare le misure di competenza.

4. MATERIALE ACCESSORIO E DI CONSUMO

Gli apparecchi dovranno essere dotati del materiale accessorio, di consumo e delle interfacce, nella tipologia e quantità riportate nell'allegato B. Tutto il materiale di consumo deve essere dispositivo medico, certificato CE e accompagnato da dichiarazione del fabbricante di compatibilità con l'apparecchiatura a cui si riferisce. Tutti i prodotti offerti devono essere realizzati in idonei impianti produttivi in conformità alle normative internazionali di assicurazione della qualità in accordo con le norme EN 13485 o equivalenti.

Con riferimento al rischio di reazioni anafilattiche al lattice o ad additivi chimici lattice-correlati si richiede che i dispositivi medici utilizzati per la ventilazione e quelli destinati all'inserimento all'interno del corpo del paziente, siano realizzati solamente in materiale anallergico che soddisfi i requisiti di sicurezza e bio-compatibilità stabiliti dal Regolamento Europeo MDR 745.

Cannule tracheali

Le cannule tracheali si dividono in cannule cuffiate e non cuffiate ciascuna delle quali è distinta in fenestrate e non fenestrate, aventi i requisiti di cui alla tabella 3 dell'Allegato B. Si specifica, inoltre, che se il modello di cannula tracheale prevede l'impiego di controcannule queste sono da fornire fenestrate o non fenestrate a seconda della prescrizione.

5. MATERIALE DI CONSUMO DA LISTINO ED EXTRA-LISTINO

Nell'evenienza in cui sia richiesto materiale di consumo aggiuntivo rispetto a quello offerto in gara come "obbligatorio/facoltativo", si procede come di seguito prescritto, attingendo dalla quota di "Quota non soggetta a ribasso per acquisti da listino ed extra-listino", nei limiti previsti dal contratto.

Prodotti da listino

L'operatore economico <u>dovrà</u> indicare in <u>apposito listino</u> allegato all'offerta economica, ulteriore materiale di consumo – non ricomprese tra gli "obbligatori" e "facoltativi" offerti - da utilizzare in relazione alle singole apparecchiature, qualora il medico dovesse espressamente farne richiesta. In tale listino dovranno essere riportate anche le quotazioni dei prodotti obbligatori/facoltativi offerti e ricompresi nel canone giornaliero.

Nell'ambito dei quantitativi riportati nell'Allegato B, l'operatore dovrà essere disponibile - su specifica richiesta del medico specialista e per comprovate esigenze terapeutiche dell'assistito - a fornire indistintamente una o l'altra tipologia di materiale tra quello riportato nell'allegato B, nonché a sostituire il prodotto in uso con altra tipologia o modello tra quelli offerti e/o presenti sul listino. In tal caso:

- se i prodotti a listino prescritti presentino quotazioni pari o inferiori a quelle applicate alla stessa tipologia individuata come riconducibile, la sostituzione avverrà senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria e sarà, pertanto, ricompresa nel canone giornaliero;
- se i prodotti a listino prescritti presentino quotazioni superiori a quelle applicate alla stessa tipologia di cannula offerta in gara e individuata come riconducibile, il costo della sostituzione sarà determinato dalla loro differenza di prezzo.

Altri prodotti extra-listino

Qualora dietro circostanziata motivazione il medico ritenga indispensabile prescrivere all'assistito un modello di materiale di consumo diverso da quello offerto e/o presente nel listino, l'aggiudicatario del servizio ha la possibilità di procurare e fornire il modello prescritto dal medico o di proporre prodotti diversi, rientranti nella propria disponibilità e considerati ugualmente idonei dal medico prescrittore. Nel caso di accertata impossibilità a trattare nel modo adeguato l'assistito o qualora il prezzo proposto sia ritenuto non congruo, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria procedere all'acquisizione dell'interfaccia in via autonoma.

Qualora il medico specialista ritenga di dover prescrivere un **quantitativo di interfacce superiore**<u>ai limiti riportati nell'Allegato B</u>, all'operatore verrà corrisposto il prezzo intero di listino fissato per lo specifico modello proposto in offerta come "obbligatorio/facoltativo/da listino".

6. IMBALLAGGIO, CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

Il confezionamento, nonché l'imballaggio devono essere e in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantire la corretta conservazione dei prodotti. Gli eventuali confezionamenti ed imballaggi usati per la spedizione dovranno essere a norma di legge, e saranno a carico del Fornitore.

L'imballaggio che costituisce ciascun collo dovrà essere a perdere, robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto e dovrà garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati.

I prodotti devono essere perfettamente identificabili tramite etichette apposte sugli imballi esterni e sulle confezioni interne e l'etichettatura dei dispositivi medici deve riportare tutte le informazioni richieste a norma di legge. Il materiale monouso sterile deve essere confezionato singolarmente con imballaggi atti a mantenere la sterilità. Le etichette per tale materiale devono essere conformi alla normativa di legge.

Al momento della consegna, il materiale deve avere almeno 2/3 della validità indicata in etichetta. Si precisa che, tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni, così come previsto all'art. 5 comma 4 del D.lgs. 46/1997, devono essere in lingua italiana.

Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento alle disposizioni ed agli standard di qualità previsti dalla Farmacopea in vigore e dalla normativa vigente.

7. SERVIZI CONNESSI

Trattandosi di servizi che, in relazione alla tipologia di pazienti, sono tali da non ammettere interruzioni o sospensioni, l'operatore deve, mediante la propria struttura organizzativo-logistica, assicurare la continuità delle forniture e dell'assistenza anche in caso di emergenze o al verificarsi di situazioni impreviste (quali ad esempio scioperi, ecc.).

Il servizio deve articolarsi secondo le due fasi di consegna e assistenza, a loro volta suddivise in sotto fasi, come di seguito illustrato:

- Consegna: Oltre alla mera fornitura del materiale di consumo riportato in prescrizione,
 l'Operatore dovrà garantire anche le seguenti attività connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'apparecchio già in uso:
 - √ Verifica sicurezza dei locali, da effettuarsi tramite sopralluogo o direttamente in sede di consegna.
 - ✓ Installazione apparecchio, comprensiva di regolazione secondo quanto riportato nella prescrizione/ordine di consegna.
 - ✓ Istruzione utenza/addestramento, all'uso dell'apparecchio e al rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione del rischio. In tale sede dovrà essere consegnato il numero verde per l'assistenza telefonica.
 - √ Verifica tecnica, in conformità alla normativa di settore ed eventuale collaudo, se dovuto, ai sensi di legge in contraddittorio con la Azienda Sanitaria.
 - Tutte le attività sopra riportate devono essere rendicontate su appositi verbali, i quali possono essere contenuti in un unico "verbale di consegna", come più avanti esplicitato.
- Assistenza, suddivisa in assistenza di primo livello tramite numero verde attivo 24 h/24 h e
 interventi di manutenzione ordinaria/preventiva e straordinaria/correttiva.

Per le attività manutentive, di eventuale installazione, messa in uso e addestramento dovrà essere utilizzato personale in possesso delle specifiche conoscenze di cui al presente Capitolato.

Il personale in servizio deve mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, e fornire su richiesta dell'assistito il cartellino con il nome, la qualifica e l'indicazione dell'impresa. Il personale ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti all'igiene e alla sicurezza sul lavoro di cui è direttamente ed esclusivamente responsabile l'Operatore economico; lo stesso personale è tenuto a mantenere, altresì, il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui siano venuti casualmente a conoscenza inerenti alla sfera personale dell'utente.

L'operatore risponde di qualsiasi responsabilità possa verificarsi al proprio personale in servizio, sollevando formalmente ed espressamente l'Azienda Sanitaria.

Spetterà, inoltre, al Fornitore l'adozione di tutte le misure atte ad evitare qualsiasi danno a persone o cose durante le operazioni di ritiro, consegna e istruzione/addestramento all'uso degli ausili.

Pertanto, le Aziende sono esonerate da qualsiasi responsabilità per infortuni e danni a persone e/o cose verificatesi durante l'intero periodo di durata del contratto.

Consegna

Gli utenti saranno identificati sulla base dell'Elenco degli utenti fornito dalla Azienda Sanitaria. I prodotti di cui all'Allegato B dovranno essere consegnati, a cura e spese del Fornitore, all'utente o terzo autorizzato risultante dall'Elenco direttamente al domicilio dell'avente diritto.

Per consegna a domicilio si intende sia la consegna al domicilio dell'utente, che la consegna presso residenze sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private presso le quali l'assistito risulta ricoverato. L'operatore ha l'obbligo di risolvere qualsiasi problema logistico.

Nel rispetto della prescrizione del medico specialista l'Operatore dovrà consegnare i materiali di consumo e gli eventuali apparecchi sostitutivi a domicilio dell'assistito (o dove altrimenti indicato dall'Azienda Sanitaria) entro massimo due giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine di consegna da parte della Azienda Sanitaria, salvo altra esigenza dell'utente o richieste di consegna in urgenza da soddisfare entro 24 ore solari ore dalla segnalazione. La Consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico e scarico, nonché di tutte le attività che si rendano necessarie, quali ad esempio sopralluogo per verifica sicurezza/idoneità dei locali, montaggio/installazione/regolazione, addestramento dell'utente, verifica tecnica/collaudo, più avanti meglio descritte.

L'aggiudicatario, una volta ricevuto l'Ordine di consegna, s'impegna a prendere tempestivo contatto con l'utente o i suoi delegati al recapito telefonico del domicilio segnalato dai competenti Servizi dell'Azienda Sanitaria, per concordare luoghi e orari di consegna II materiale di consumo, dovrà essere consegnato all'interno del domicilio dell'assistito, nel rispetto delle tempistiche sopra individuate, ed esclusivamente all'utente stesso o a persona delegata e debitamente segnalata dall'assistito o dall'Azienda Sanitaria.

I materiali di consumo dovranno essere consegnati nella tipologia e nella quantità riportati nella prescrizione/ordine di consegna e in considerazione dei volumi dei materiali e degli spazi a disposizione dell'utenza.

In funzione delle caratteristiche del dispositivo in uso, la Ditta dovrà programmare la fornitura del materiale di consumo in modo da soddisfare le esigenze terapeutiche e logistiche dell'assistito, considerando, comunque, una frequenza non superiore ai sei mesi per i pazienti in ventilazione invasiva.

Relativamente, invece, alla fornitura del materiale di consumo, l'operatore dovrà garantire una modalità di consegna atta a soddisfare il mutare delle esigenze terapeutiche dell'assistito, così come debitamente comprovato dal medico specialista. Resta fermo che la sostituzione materiale eventualmente già consegnato e non utilizzato, deve essere a completo carico del Fornitore e non

essere addebitata alla Azienda Sanitaria, nei limiti nel quantitativo massimo prescrivibile incluso nel canone.

L'operatore si impegna a non avviare la spedizione, qualora prima di effettuare fornitura a domicilio dell'utente, venga a conoscenza, tramite comunicazione da parte della Azienda Sanitaria o dei famigliari dell'utente stesso, che lo stesso è deceduto ovvero che ha trasferito il proprio domicilio/residenza presso altra Regione ovvero che è ricoverato presso strutture pubbliche.

Qualora l'operatore venga a conoscenza del decesso/trasferimento/ricovero dell'utente, solo in occasione della consegna, la stessa non dovrà essere effettuata e la mancata consegna dovrà essere comunicata alla Azienda Sanitaria per gli adempimenti in merito.

La consegna a domicilio dovrà garantire la riservatezza dell'utente, in ossequio al Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. n. 51 del 18/5/2018, nonché alle disposizioni emanate dal Garante per la Protezione dei dati personali con Delibera N. 520 del 21/11/2013. In particolare:

- i prodotti imballati dovranno avere rivestimento anonimo e non essere identificabili;
- i mezzi di trasporto impiegati dovranno essere anonimi senza indicazioni del materiale trasportato
 e il personale deputato alla consegna non deve indossare divise recanti scritte da cui si possa
 evincere la specifica tipologia degli ausili in consegna;
- all'utente destinatario dovrà essere noto il nominativo della persona che effettuerà la consegna, che in ogni caso dovrà essere munito del cartellino di riconoscimento rilasciato dal Fornitore.

Qualora l'assistito (o suoi delegati), contattato telefonicamente, risulti non reperibile al domicilio il giorno e l'ora concordati, è fatto carico all'Operatore di consegnare, al recapito postale dello stesso, apposita cartolina recante le modalità della successiva consegna della stessa fornitura e i recapiti dell'Operatore per la conferma da parte dell'assistito, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Sanitaria. Qualora l'operatore comunichi all'Azienda Sanitaria, l'impossibilità di consegna entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di recapito della cartolina, lo stesso è da intendersi sospeso e l'Operatore incaricato non darà ulteriore corso, se non successivamente a disposizioni fornite dal competente ufficio della Azienda Sanitaria. Nel caso in cui l'ufficio interessato non provveda a fornire alcuna indicazione all'Operatore, entro successivi dieci giorni lavorativi, l'ordine si intenderà annullato.

Nel caso in cui il paziente o il delegato rifiuti il servizio, l'operatore annoterà sul "verbale di consegna" i motivi del rifiuto e comunicherà l'evento all'ufficio della Azienda Sanitaria interessata al fine di concordare soluzioni alternative. L'operatore dovrà far controfirmare le bolle di consegna per l'avvallo dal paziente o da un suo delegato. In caso di cessazione del servizio l'operatore dovrà provvedere al ritiro dell'apparecchiatura entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione.

Verbale di consegna

All'atto dell'avvenuto conferimento dei prodotti e relativi materiali di consumo l'operatore - anche per mezzo dell'eventuale soggetto da questi incaricato dell'attività di consegna - dovrà redigere un "Verbale di Consegna", controfirmato dall'assistito o suo delegato, nel quale dovrà essere dato atto dell'avvenuta consegna. Il verbale dovrà almeno contenere i seguenti dati:

- il seguente riferimento: "Accordo Quadro per il servizio di Ventiloterapia domiciliare";
- la data dell'avvenuta consegna;
- i dati relativi all'Azienda Sanitaria di competenza di ciascun assistito;
- il Codice Fiscale ovvero la Partita IVA del Fornitore;
- il riferimento e la data di ricezione dell'Ordine di fornitura;
- il luogo di consegna;
- nome, cognome e riferimenti dell'assistito;
- l'elenco dettagliato dei prodotti consegnati con l'indicazione, con riferimento a ciascun di essi, di:
 - o codice prodotto apparecchio/materiale di consumo/interfacce;
 - o descrizione e marca dell'apparecchio;
 - o elenco dei consumabili e descrizione dei materiali consegnati;
 - quantità degli apparecchi e del materiale;
 - o numero identificativo del lotto di produzione (apparecchi/interfacce);

Il "verbale di consegna" dovrà inoltre contenere le risultanze di tutte le attività eventualmente effettuate sull'ausilio e, pertanto dovrà riportare almeno le voci descritte singolarmente più avanti, a fini meramente esplicativi:

- Dichiarazione che sono stati consegnati apparecchi in perfette condizioni di igiene, efficienza, funzionalità e sicurezza;
- Dichiarazione che è stata effettuata la verifica di sicurezza dei locali ed eventuale segnalazione delle criticità riscontrate e delle azioni intraprese. Qualora la ditta abbia svolto preventivo sopralluogo, dovranno essere riportate anche:
 - o attività di sopralluogo svolte e risultanze;
 - nome e qualifica del tecnico incaricato della verifica tecnica.
- Dichiarazione che l'installazione/montaggio/regolazione e la messa in servizio del dispositivo sono stati effettuati come da Capitolato e, comunque, in conformità con quanto riportato nella prescrizione/ordine di consegna, oltre a:
 - o attività svolte sul dispositivo;
 - nome e qualifica del tecnico incaricato della verifica tecnica.
- Dichiarazione che la formazione/addestramento/istruzione dell'utente e/o caregiver sono state effettuate come da Capitolato Tecnico e offerta presentata, oltre a:
- tipo di formazione/addestramento/istruzione effettuato;

- o nome dell'addestratore;
- se è stata effettuata la prova in uso da parte dell'assistito
- che sono stati consegnati al paziente o caregiver il manuale d'uso in lingua italiana e l'elenco delle manutenzioni preventive programmate.
- Relativamente agli elettromedicali, dichiarazione che è stata/non è stata eseguita la "verifica tecnica", eventualmente riportante informazioni su:
- o attività di verifica tecnica svolte sull'ausilio e risultanze:
- nome e qualifica del tecnico incaricato della verifica tecnica.

Il verbale di consegna deve essere sottoscritto dal tecnico/i incaricato/i, dall'assistito/Care-giver/familiari e, se previsto dalle procedure aziendali, dal personale competente dell'Azienda Sanitaria contraente. Inoltre, dovrà essere redatto almeno in triplice copia: una per l'operatore, una per l'assistito (o suo delegato) e una (l'originale) per l'Azienda sanitaria al fine di consentire le verifiche amministrative e le successive liquidazioni delle fatture.

Il "Documento di trasporto" (D.D.T.) che riporti tutte le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto "Verbale di Consegna", quando, unitamente alla consegna, non è dovuta altra attività; in tal caso quest'ultimo dovrà essere sottoscritto dagli assistiti, loro familiari o assistenti personali ("care-giver") e dall'Operatore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei prodotti e degli accessori a corredo degli stessi. La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna del prodotto e degli accessori a corredo dello stesso.

Il Documento di trasporto, che dovrà in ogni caso accompagnare gli ausili consegnati, dovrà riportare la descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.) e dovrà essere debitamente sottoscritto dall'utente o dal delegato a comprova dell'avvenuto ritiro, nonché redatto in quattro copie di cui:

- una copia per l'utente destinatario;
- una copia per il vettore;
- una copia per l'Azienda Sanitaria da allegare alle fatture;
- una copia per l'operatore.

Il verbale di consegna o il documento di trasporto dovrà essere inviato dall'Operatore all'Azienda Sanitaria.

Verifica sicurezza locali

Prima di procedere all'installazione di eventuali apparecchi sostitutivi, di cui al paragrafo successivo, l'operatore dovrà provvedere a verificare le condizioni e l'idoneità strutturali del luogo in cui effettuare Pag. di 18

l'installazione. Tale verifica potrà essere effettuata contestualmente all'attività di installazione o antecedentemente tramite specifico sopralluogo.

Tale attività di verifica dovrà riguardare almeno:

- l'idoneità del/i locale/i procedendo con la verifica di: vie di circolazione, identificazione dell'area paziente, posizionamento del ventilatore, aerazione dei luoghi chiusi, stoccaggio dei materiali di consumo:
- rispetto delle attuali normative vigenti in materia di sicurezza elettrica, e in particolare, verifica visiva dell'impianto elettrico nel luogo di installazione dei requisiti minimi di sicurezza, ovvero presenza dell'interruttore differenziale (salvavita), presenza dell'impianto di messa a terra e della protezione dai contatti diretti;
- altri rilievi ritenuti utili ai fini della valutazione.

Nel caso si riscontrassero evidenti carenze relativamente alle condizioni ambientali, non facilmente risolvibili e tali da compromettere la sicurezza in rapporto all'installazione dei dispositivi e il relativo utilizzo, l'Operatore aggiudicatario non consegnerà il dispositivo, riporterà all'interno del "Verbale di consegna" le problematiche riscontrate e invierà all'Azienda Sanitaria il suddetto verbale entro 3 (giorni) segnalando le carenze riscontrate. In caso contrario l'Operatore procederà all'installazione dell'ausilio, nelle modalità riportate nel successivo paragrafo, e compilerà l'apposito "Verbale di Consegna", con tutte le informazioni relative all'attività di installazione/montaggio.

Installazione apparecchio e istruzione utenza

Le apparecchiature ed i loro accessori saranno installati, e messi in grado di funzionare, sotto la responsabilità e a spese del Fornitore, nel rispetto della legislazione/normativa e della regola d'arte (eccetto eventuali spese inerenti alla necessità di installazione di gruppi elettrogeni o di impiantistica elettrica).

La fornitura delle attrezzature dovrà essere comprensiva, se necessario, delle batterie e dei gruppi di continuità e dovrà avvenire nel rispetto di tutte le predisposizioni indispensabili per il corretto e sicuro funzionamento delle stesse e in particolare:

- dovrà essere effettuata la regolazione dei parametri ventilatori sulla base della prescrizione medica.
 Ogni successiva modifica potrà essere effettuata solo ed esclusivamente previa formale indicazione del medico prescrittore;
- dovrà essere rilasciata apposita certificazione di congruità attestante la rispondenza del dispositivo alla prescrizione medica autorizzata;
- dovranno essere consentite tutte le operazioni di collaudo eventualmente previste.

Se i dispositivi medici sono alimentati a rete, l'operatore dovrà provvedere, in particolare, a:

- utilizzare spine idonee alla presa del locale con cavi separabili di impedenza inferiore a 0.1 ohm, senza utilizzare alimentazioni elettriche di fortuna (triple, prolunghe, ciabatte, riduzioni, ecc.,);
- messa in servizio a regola d'arte assicurando la piena compatibilità con gli impianti esistenti.

Se i dispositivi medici sono alimentabili a batteria l'operatore dovrà fornire all'utente un set completo di batterie di scorta, oltre a quelle già in dotazione all'apparecchio. Tale scorta dovrà essere periodicamente reintegrata.

Per la caratteristica di totale dipendenza dell'assistito all'apparecchiatura è necessario, inoltre, che tutti i ventilatori siano dotati di batteria tampone interna, ricaricabile con sistema in grado di commutare automaticamente la modalità di approvvigionamento energetico in caso di trasporto del paziente, con autonomia garantita non inferiore a 240 minuti.

Con riferimento ai soggetti affetti da patologie gravi in ventilazione invasiva >16 ore, per i quali il ventilatore rappresenta un presidio insostituibile per la vita, dovrà essere garantito un apparecchio di riserva (Back up) completo di tutti gli accessori pronto all'uso e regolarmente sottoposto al programma di manutenzione ordinaria. L'onere per la fornitura di tale apparecchio è ricompreso nel canone proposto in offerta economica. In sede di installazione degli eventuali apparecchi sostitutivi, dovrà essere inoltre effettuata l'attività di **istruzione/addestramento** dell'assistito/ "care giver" all'utilizzo dell'apparecchiatura. In particolare, l'operatore dovrà:

il paziente ed i suoi familiari/care giver, con particolare riguardo a:

- √ utilizzo degli apparecchi e delle interfacce;
- √ rispetto delle norme di sicurezza;
- √ osservanza delle procedure d'urgenza;
- √ modalità di pulizia e sanificazione di apparecchio e interfaccia;
- ✓ modalità di chiamata del tecnico per interventi sulle apparecchiature.
- consegnare il manuale d'uso in lingua italiana (o inglese se richiesto) da consegnare all'utente o suo famigliare;
- consegnare una brochure informativa (anche in lingua inglese se richiesta) di sintesi sulle attività a carico dell'utente in merito a modalità di utilizzo in sicurezza, pulizia e manutenzione del dispositivo e delle interfacce consegnate. In tale brochure dovrà essere riportato il riferimento all'Help desk e gli orari di attività. Tale riferimento telefonico dovrà inoltre essere applicato su ogni apparecchiatura fornita (ad esempio con adesivo). Il recapito telefonico del servizio di assistenza continuativa dovrà essere comunicato anche all'Azienda Sanitaria.

L'operatore dovrà, infine, compilare il verbale di consegna, per la parte relativa alle attività di installazione/istruzione.

Assistenza

Le apparecchiature oggetto del presente capitolato sono fornite dall'aggiudicatario in noleggio "full risk", con estensione della garanzia integrale per tutto il periodo contrattuale, eccezion fatta per la fattispecie relativa all'uso inappropriato delle attrezzature da parte dell'assistito. L'operatore è tenuto a garantire per tutta la durata del contratto la perfetta funzionalità e sicurezza degli apparecchi in servizio, azzerando i rischi di sospensione della terapia o carenza stessa della fornitura. Dovranno,

pertanto, essere garantite la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature secondo quanto riportato nei paragrafi successivi.

Entro 10 giorni dalla stipula dell'Accordo Quadro, l'Operatore dovrà, pertanto, garantire l'implementazione di un servizio di Help desk continuativo per 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno attraverso un numero telefonico, assicurando sempre la risposta tempestiva alla chiamata.

L'Help desk deve garantire l'assistenza di primo livello (soluzione di criticità relative a guasti risolvibili da remoto), la ricezione, smistamento e soluzione delle emergenze e la gestione delle richieste; dovrà inoltre consentire all'assistito almeno di:

- richiedere informazioni sui prodotti consegnati;
- ricevere le informazioni relative alla consegna (stato degli ordini in corso, stato delle consegne);
- modificare il giorno di consegna di dispositivi/materiale di consumo/interfacce;
- concordare e modificare il giorno di manutenzione programmata;
- inoltrare reclami:
- attivare le pratiche dei resi.

A tale scopo l'Operatore è obbligato a garantire la presenza di un addetto formato sulle caratteristiche dei dispositivi e del materiale di consumo; non è ammesso l'utilizzo di segreterie telefoniche. Ogni intervento di manutenzione preventiva e correttiva, la cui richiesta potrà essere effettuata dall'Azienda Sanitaria, da un suo delegato o dall'utilizzatore, dovrà essere attestato da foglio di lavoro controfirmato dal paziente/utente cui l'apparecchio è in carico da far pervenire entro 30 (trenta) giorni all'Azienda Sanitaria che ha emesso l'ordine.

Per tutte le apparecchiature fornite, l'operatore procederà a pulizia, sanificazione e a quant'altro previsto dai manuali d'uso e di manutenzione delle apparecchiature stesse.

È fatto divieto al Fornitore di percepire compensi economici dagli utenti, fatta eccezione per le riparazioni o sostituzioni di apparecchi il cui danno sia stato causato dal cattivo utilizzo da parte dell'utente stesso. In tale evenienza, prima di effettuare l'addebito, l'operatore farà opportuna segnalazione alla Azienda sanitaria competente.

Ogni intervento di manutenzione dovrà essere effettuato da tecnici qualificati, formati e informati in rapporto al compito che devono svolgere. È fatto divieto al Fornitore di modificare sulle apparecchiature date in consegna agli assistiti i parametri indicati dal medico prescrittore.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

La manutenzione ordinaria avverrà secondo quanto indicato in offerta e, comunque, nelle modalità indicate nei manuali d'uso, dalla normativa tecnica di riferimento e dalle buone prassi di lavoro, nonché secondo quanto previsto dal fabbricante e riportato nelle schede di manutenzione del dispositivo di tipologia.

Per tutte le apparecchiature funzionanti a batteria la stessa dovrà essere sostituita secondo la periodicità definita dal fabbricante o qualora durante un intervento di manutenzione si evidenzi uno stato di carica non ottimale (es. diminuzione della autonomia).

Ciascuna apparecchiatura dovrà essere sottoposta a verifica della sicurezza elettrica nel rispetto delle modalità di esecuzione e delle periodicità previste per le apparecchiature elettromedicali dalla norma CEI EN 62353 in sede di verifica/collaudo, di trasporto e reinstallazione o di manutenzione e/o rimozione di non conformità.

Compresa nell'intervento di manutenzione ordinaria, l'operatore dovrà garantire l'igienizzazione dell'apparecchio nelle modalità e con le frequenze proposte in sede di offerta.

Per manutenzione straordinaria/correttiva si intende l'intervento necessario per garantire la perfetta funzionalità degli apparecchi, a seguito di segnalazione di guasto da parte dell'Azienda Sanitaria o assistito/care giver.

L'intervento di manutenzione straordinaria/correttiva dovrà concludersi con la riparazione o la sostituzione del bene entro 8 ore solari dalla richiesta.

Entro i termini sopra indicati, sarà cura dell'Operatore provvedere a risolvere il guasto o a sostituire gratuitamente le attrezzature deteriorate o difettose che si dimostrassero non più efficienti.

L'intervento deve ritenersi assolto quando la riparazione sia tale da riportare il bene nello stato di efficienza originario. Gli interventi presso il domicilio dell'assistito dovranno essere preannunciati telefonicamente e concordati con il paziente stesso o suo delegato con adeguato preavviso.

Qualora non fosse possibile il ripristino a domicilio e dovesse essere pertanto necessario l'intervento presso propri locali/officine, l'operatore dovrà sostituire il dispositivo con uno identico e opportunamente igienizzati, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza per il paziente. Resta fermo che a seguito di intervento di ripristino effettuato presso i locali del Fornitore, gli apparecchi dovranno essere restituiti all'assistito adeguatamente igienizzati.

Sia per gli interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria, l'impresa aggiudicataria compilerà un rapporto di intervento, datato, numerato progressivamente e sottoscritto dal tecnico operatore della impresa aggiudicataria e dall'assistito /care giver (in caso di intervento a domicilio).

Tale rapporto dovrà essere compilato in ogni sua parte e contenere il tipo di prestazione effettuata, la tipologia dei pezzi eventualmente sostituiti e i dati tecnici ivi richiesti.

Con il medesimo rapporto l'impresa dichiara a tutti gli effetti che le prestazioni indicate sono state eseguite a perfetta regola d'arte, che l'ausilio risulta perfettamente funzionante, idoneo all'uso.

L'appaltatore garantisce la piena osservanza della normativa italiana ed europea, di quella relativa al marchio CE (D. Lgs. 46/97), degli eventuali aggiornamenti legislativi oltre che di quanto riportato sui manuali di manutenzione ed istruzione d'uso di ogni ausilio.

Ritiro attrezzature

Al termine del periodo di trattamento o a conclusione del contratto, nonché in caso di decesso dell'assistito, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla disinstallazione e ritiro delle apparecchiature e dell'eventuale materiale residuo non monouso o monouso non oggetto di utilizzo e in perfetto stato di conservazione/imballaggio.

In caso di cessazione della terapia, l'Azienda Sanitaria, su segnalazione dell'assistito o suo familiare, chiederà all'aggiudicatario di provvedere a ritirare l'apparecchiatura entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. L'aggiudicatario in ogni caso, qualora venisse a conoscenza della cessazione del servizio da parte dell'utente, provvederà ad informare tempestivamente l'Azienda Sanitaria, al fine di acquisire apposita autorizzazione.

8. SISTEMA INFORMATIZZATO

L'Operatore firmatario dell'Accordo dovrà garantire una gestione informatizzata del servizio e della fornitura attraverso l'implementazione entro 10 giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo, di specifico Data base facilmente accessibile via web in grado di consentire la consultazione in tempi rapidi almeno delle seguenti informazioni:

- numero totale dei pazienti in carico;
- codice identificativo di ogni singolo paziente;
- Azienda Sanitaria e distretto di appartenenza del paziente;
- nominativo del medico prescrittore;
- tipo di terapia a cui viene sottoposto il paziente;
- tipologia di ventilatore e settaggio;
- numero di giornate terapia effettuate con ciascun apparecchio;
- numero/tipologia e marca apparecchi consegnati;
- numero e tipologia di materiale di consumo consegnato;
- numero e tipologia di interfacce consegnate;
- patologia per cui viene effettuata la prescrizione;
- data di attivazione, scadenza e/o di sospensione e/o di rinnovo delle prescrizioni;
- data delle visite degli interventi effettuati (manutentivi) ed eventuali problemi riscontrati (es: guasti dell'apparecchiatura);
- media di ore di utilizzo per settimana ottenuta dalla rilevazione del dato dal ventilatore durante l'intervento di manutenzione ordinaria.

In caso di mancato funzionamento del sistema o di alcune delle sue funzionalità le Aziende Sanitarie provvederanno a darne opportuna segnalazione al Fornitore che dovrà garantire la riattivazione del servizio in maniera tempestiva e comunque non oltre il termine di giorni 3 (tre) dalla richiesta. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini si applicano le penali di cui allo Schema di Accordo quadro. Il sistema dovrà garantire, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, la creazione di un archivio informatizzato degli utenti che raccolga le prescrizioni e registri le apparecchiature ed i materiali consegnati e/o gestiti dal Fornitore nel tempo (ad esempi l'inizio della terapia, la data di consegna, tipologia, quantità, ecc....).

Il Sistema dovrà essere in grado di generare reportistica specifica, nonché consentire la verifica della soddisfazione degli assistiti in merito al servizio erogato.

9. GESTIONE DEI RESI E DELLE INDISPONIBILITÀ

Ricevuta la comunicazione di contestazione per reso da parte dell'Azienda Sanitaria, l'operatore dovrà provvedere al ritiro e contestuale sostituzione (in caso di difformità qualitativa), al solo ritiro (in caso di eccesso quantitativo) dei prodotti oggetto di reso, entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta. Al positivo completamento dell'attività di ritiro e/o sostituzione (laddove necessaria) dei prodotti non conformi e/o in eccesso, l'operatore dovrà redigere un apposito "verbale di reso", contenente:

- le informazioni relative alla consegna e riferimenti al DDT;
- la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso);
- la data dell'avvenuto ritiro e/o sostituzione.

Il verbale, nel caso di avvenuta fatturazione, dovrà essere allegato alla nota di credito o di debito da inoltrare all'Azienda Sanitaria. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato alla richiesta di consegna.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

L'operatore è responsabile per l'eventuale deterioramento della merce dovuto a ritardo nel ritiro della stessa.

Qualora le apparecchiature e i materiali di consumo offerti si rendessero non più disponibili per indisponibilità temporanea, sarà responsabilità dell'Operatore darne comunicazione per iscritto alle Aziende Sanitaria, pena l'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro. In tale comunicazione l'operatore dovrà indicare:

- la denominazione del prodotto;
- tipologia, causa e periodo di indisponibilità,
- il prodotto individuato all'interno della gamma offerta in gara o anche tra altri prodotti distribuiti dall'operatore offerto in sostituzione.

La sostituzione dovrà essere autorizzata dall'Azienda Sanitaria che con proprio personale procederà ad accertare in modo insindacabile l'equivalenza tecnica e la congruità del prodotto sostitutivo proposto rispetto a quello precedentemente aggiudicato.

Qualora autorizzato, il prodotto in sostituzione dovrà essere disponibile e, pertanto, fornito in occasione della prima consegna successiva al nulla osta da parte dell'Azienda Sanitaria.

Qualora il prodotto in sostituzione non sia valutato equivalente al dispositivo indisponibile o non sia ritenuto idoneo alle esigenze dell'assistito, l'Azienda Sanitaria si rivolgerà agli altri operatori firmatari dell'Accordo Quadro e, solo in caso di ulteriore indisponibilità, procederà all'approvvigionamento sul mercato libero, addebitando la differenza agli aggiudicatari in parti uguali.

L'indisponibilità temporanea del prodotto non dovrà superare i 20 (venti) giorni lavorativi successivi alla comunicazione. Decorsi i predetti termini le Aziende sanitarie potranno applicare le penali di cui allo Schema di Accordo.

10. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

L'aggiornamento tecnologico rispetto al dispositivo aggiudicato può essere caratterizzato da:

- piccole modifiche apportate allo stesso senza alterarne le caratteristiche del progetto originario e, pertanto, ci si riferisce allo stesso fabbricante e allo stesso modello (nuova release/versione).
- nuovo dispositivo, dello stesso fabbricante, con caratteristiche migliorative per rendimento e funzionalità.

L'operatore Aggiudicatario potrà proporre alla Stazione Appaltante la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche aggiuntive e migliorative, nel rispetto dei requisiti indicati nel presente Capitolato.

Non è consentito proporre come aggiornamento tecnologico prodotti già disponibili al momento della presentazione delle offerte ovvero prodotti offerti o aggiudicati in lotti diversi da quello per il quale si propone l'aggiornamento.

L'operatore dovrà specificare i motivi della sostituzione del dispositivo aggiudicato, fornendo tutta la documentazione prevista per i dispositivi in gara, la dichiarazione di conformità, la scheda tecnica, copia dell'etichetta e il listino prezzi depositato alla Camera di Commercio e ogni altra documentazione utile a verificare che il prodotto offerto risponda ai requisiti previsti dal capitolato e analoghe indicazioni d'uso. Il dispositivo offerto in sostituzione non deve sovrapporsi alle altre tipologie presenti in gara. Inoltre, l'operatore, su richiesta della Stazione Appaltante, dovrà inviare campionatura del prodotto offerto in sostituzione.

La Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in sostituzione, autorizzandone l'acquisizione da parte della Aziende Sanitaria, in base alle risultanze della valutazione da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria dei motivi che hanno indotto la richiesta di sostituzione e della congruità della documentazione fornita e, qualora lo ritenga necessario, valutazione della relativa campionatura.

11. VARIAZIONE DELLA NORMATIVA

Qualora le Autorità competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata del contratto, le singole Aziende Sanitarie si riservano, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dall'Accordo Quadro e dal singolo Ordinativo di fornitura. Si precisa, infine, che nel caso in cui, durante la fase di aggiudicazione della gara ovvero durante il periodo di vigenza del Contratto, dovesse essere modificato o sostituito il DPCM 12 gennaio 2017 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare tali

modifiche/sostituzioni ed eventualmente di apportare gli appositi correttivi alla fornitura, secondo quanto previsto dalla legge.

	Lotto	TIPOLOGIA	PRODOTTO	Numero utenti	Giornate di terapia (42 mesi)
Γ					-
		PSV per ventilazione invasiva ≥ 16, pazienti ipersecretivo + Ventilatore di Back Up	PSV MONNAL T50 - PSV Vemo 150	25	31.938





PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE PER PAZIENTI GRAVISSIMI

Allegato B - Caratteristiche minime apparecchi e interfacce

TABELLA 1 - APPARECCHIATURA PROPOSTA

	Caratteristiche tecniche minime, strumentazione aggiuntiva e materiale di consumo		
	Ventilatore presso volumetrico per ventilazione NON invasiva		
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI DISPOSITIVI	 Possibilità di scegliere la variabile pressometrica o volumetrica e di impostare le modalità: CPAP, PSV, PCV,VAC, VCV Ventilazione con doppio circuito e/o circuito con valvola espiratoria Parametri impostabili: IPAP, PI/PS, EPAP. FREQUENZA, TRIGGER INSPIRATORIO ED ESPIRATORIO, RISE TIME, TEMPO INSPIRATORIO, VOLUME GARANTITO, VOLUME CORRENTE. Visualizzazione dei seguenti parametri: PERDITE, PRESSIONE DI PICCO, FREQUENZA, RAPPORTO I:E, VOLUME MINUTO, VOLUME CORRENTE Presenza di batteria interno di almeno 4 ore e borsa da trasporto Presenza di allarmi di funzionamento: Bassa e Alta Pressione. Basso e Alto Volume, Basso e Alta frequenza, Allarme di disconnessione e di funzionamento Dimensioni e peso contenuto e non superiore a 8 kg 		
MATERIALE DI CONSUMO	 Materiale eventualmente previsto in ottemperanza a prescrizione medica e a necessità del paziente: Fino a 4 maschere/anno tra quelle riportate nella tabella 2 "maschere e interfacce per ventilazione NIV"". Fermo restando il quantitativo massimo prescrivibile (4 interfacce) l'operatore dovrà essere disponibile, su specifica richiesta del medico prescrittore, a fornire indistintamente una o l'altra tipologia di interfacce tra quelle riportate nella tabella 2; Circuiti flessibili mono paziente sanificabili o non sanificabili nel fabbisogno stabilito dalla ditta produttrice e comunque nel numero non superiore ai 12 anno; Filtri antipolvere spugnosi oppure cartacei nelle quantità annue indicate dal costruttore della macchina; Su richiesta idonea connessione alla bombola di ossigeno (nel numero massimo di 1 più eventuale ricambio) 		
DOTAZIONE E STRUMENTAZIONE AGGIUNTIVA	 Carrello porta ventilatore e braccio reggitubo (se richiesti); Borsa da trasporto; Sistema di umidificazione a filtri antibatterici umidificanti (365 anno, in base alla prescrizione del medico specialista), o in alternativa umidificatore a caldo di facile pulizia e dotato di sistema riduzione di accumulo di acqua nel circuito (la ditta dovrà fornire il numero di camere di umidificazione/anno come da scheda tecnica della casa produttrice, nonché il numero di circuiti adeguato all'utilizzo dell'umidificatore stesso). Pulsossimetro da dito con allarmi (saturazione e batteria esausta). 		

	Ventilatore presso volumetrico per ventilazione invasiva ≥ 16 ore in pazienti ipersecretivi
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI DISPOSITIVI	 Possibilità di scegliere la variabile pressometrica o volumetrica e di impostare le modalità: CPAP, PSV, PCV,VAC, VCV Ventilazione con doppio circuito e/o circuito con valvola espiratoria Parametri impostabili: IPAP, PI/PS, EPAP. FREQUENZA, TRIGGER INSPIRATORIO ED ESPIRATORIO, RISE TIME, TEMPO INSPIRATORIO, VOLUME GARANTITO, VOLUME CORRENTE. Visualizzazione dei seguenti parametri: PERDITE, PRESSIONE DI PICCO, FREQUENZA, RAPPORTO I:E, VOLUME MINUTO, VOLUME CORRENTE Presenza di batteria interno di almeno 4 ore e borsa da trasporto Presenza di allarmi di funzionamento: Bassa e Alta Pressione. Basso e Alto Volume, Basso e Alta frequenza, Allarme di disconnessione e di funzionamento Dimensioni e peso contenuto e non superiore a 8 kg
MATERIALE DI CONSUMO	Materiale eventualmente previsto in ottemperanza a prescrizione medica e a necessità del paziente: • Fino a 600 Catheter-mount/anno secondo prescrizione; • Circuiti flessibili mono paziente sanificabili o non sanificabili nel fabbisogno stabilito dalla ditta produttrice e comunque nel numero non superiore ai 15 anno; • Filtri antipolvere spugnosi oppure cartacei nelle quantità annue indicate dal costruttore (almeno 2 all'anno); • Fino a 400 Nasini artificiali/anno, secondo prescrizione (solo nei casi di ventilazione < 24 ore); • Fino a 13 Cannule/anno tracheali cuffiate fenestrate o non fenestrate (con relativa dotazione di controcannule, anche di riserva, come da tabella 3) tra quelle riportate nella tabella 3 "cannule tracheostomiche per ventilazione invasiva". Fermo restando il quantitativo massimo prescrivibile (13 interfacce) l'operatore dovrà essere disponibile, su specifica richiesta del medico prescrittore, a fornire indistintamente una o l'altra tipologia di interfacce tra quelle riportate nella tabella 3. Qualora fenestrate le cannule dovranno essere in grado di raccordarsi con valvola fonatoria; • 1 Cannula/anno fenestrate o non fenestrate cuffiata di emergenza di diametro inferiore a quella utilizzata • Fino a 600 fascette/collarini per cannula tracheostomica/anno; • Fino a 600 Metalline/anno; • Valvole fonatorie annue nel quantitativo previsto dal costruttore, se richieste in prescrizione; • Su richiesta idonea connessione alla bombola di ossigeno (nel numero massimo di 1 più eventuale ricambio) Si richiede inoltre di fornire: Garze sterili 10x10 3 kg/mese; N.5 flaconi/die soluzione fisiologica 100 ml (su richiesta fino a 10 flaconi/die); N.5 paia guanti non sterili/die (su richiesta fino a 10 paia guanti/die).

STRUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

- Carrello porta ventilatore e braccio reggitubo (se richiesti);
- Pallone Ambu con idonea maschera;
- Sistema di umidificazione a filtri antibatterici umidificanti (700 anno, in base alla prescrizione del medico specialista), o in alternativa umidificatore a caldo di facile pulizia e dotato di sistema riduzione di accumulo di acqua nel circuito (la ditta dovrà fornire il numero di camere di umidificazione/anno come da scheda tecnica della casa produttrice, nonché il numero di circuiti adeguato all'utilizzo dell'umidificatore stesso);
- Ventilatore di Back Up con le stesse caratteristiche del ventilatore in uso;
- Pulsossimetro da dito con allarmi (saturazione e batteria esausta).

TABELLA 2 - MASCHERE E INTERFACCE PER VENTILAZIONE NON INVASIVA

Tipologia di Interfaccia/ Caratteristiche minime	Caratteristiche minime	Caratteristiche del sistema di fissaggio	Caratteristiche della struttura	Dispositivi
Oro-nasali ventilate	 Ventilata con fori per l'esalazione della CO2; Con o senza supporto frontale Sanificabile e riutilizzabile 	 Sistema reggi maschera (cuffia) che limiti gli spostamenti dell'interfaccia in senso latero-laterale e cranio – caudale Sistema di aggancio e sgancio di facile e rapido utilizzo 	 Con o senza scheletro rigido Cuscinetto in silicone atossico o materiali simili in grado di adattarsi alla conformazione anatomica del paziente Gomito e Raccordo girevole Misure: tutte le misure disponibili per il modello presentato 	Presso volumetrico NIV
Nasali ventilate	 Ventilata con fori per l'esalazione della CO2; Con o senza supporto frontale Sanificabile e riutilizzabile 	 Sistema reggi maschera che limiti gli spostamenti dell'interfaccia in senso latero-laterale e cranio – caudale Sistema di aggancio e sgancio di facile e rapido utilizzo 	 Con o senza scheletro rigido Cuscinetto in silicone atossico o materiali simili in grado di adattarsi alla conformazione anatomica del paziente Gomito e Raccordo girevole Misure: tutte le misure disponibili per il modello presentato 	Presso volumetrico NIV
Intra-nasali	 Ventilata con fori per l'esalazione della CO2; Sanificabile e riutilizzabile 	 Sistema reggi maschera che limiti gli spostamenti dell'interfaccia Sistema di aggancio e sgancio di facile e rapido utilizzo 	 Con o senza scheletro rigido Cuscinetto in silicone atossico o materiali simili in grado di adattarsi alla conformazione anatomica del paziente • Con o senza gomito girevole (l'operatore si deve fornire una o l'altra tipologia dietro richiesta del medico) Raccordo girevole Misure: tutte le misure disponibili per il modello presentato 	Presso volumetrico NIV

Tipologia di Interfaccia/ Caratteristiche minime	Caratteristiche minime	Caratteristiche del sistema di fissaggio	Caratteristiche della struttura	Dispositivi
Oro-nasali NON ventilate	 NON ventilata Con o senza supporto frontale Sanificabile e riutilizzabile 	 Sistema reggi maschera che limiti gli spostamenti dell'interfaccia in senso latero-laterale e cranio – caudale Sistema di aggancio e sgancio di facile e rapido utilizzo 	 Con o senza scheletro rigido Cuscinetto in silicone atossico o materiali simili in grado di adattarsi alla conformazione anatomica del paziente Gomito e Raccordo girevole Presenza di sistema di sicurezza che faciliti la respirazione spontanea in emergenza in caso di arresto improvviso del ventilatore; Misure: tutte le misure disponibili per il modello presentato 	Presso volumetrico NIV
Nasali NON ventilate	 NON ventilata Con o senza supporto frontale Sanificabile e riutilizzabile 	 Sistema reggi maschera che limiti gli spostamenti dell'interfaccia in senso latero-laterale e cranio – caudale Sistema di aggancio e sgancio di facile e rapido utilizzo 	 Con o senza scheletro rigido Cuscinetto in silicone atossico o materiali simili in grado di adattarsi alla conformazione anatomica del paziente Gomito e Raccordo girevole Con o senza sistema di sicurezza che faciliti la respirazione spontanea in emergenza in caso di arresto improvviso del ventilatore (l'operatore deve fornire una o l'altra tipologia dietro richiesta del medico); Misure: tutte le misure disponibili per il modello presentato 	Presso volumetrico NIV

Tipologia di Interfaccia/ Caratteristiche minime	Caratteristiche minime	Caratteristiche del sistema di fissaggio	Caratteristiche della struttura	Dispositivi
Total Full Face ventilata	 Ventilata con fori per l'esalazione della CO2; Sanificabile e riutilizzabile 	 Sistema reggi maschera che limiti gli spostamenti dell'interfaccia in senso latero-laterale e cranio – caudale Sistema di aggancio e sgancio di facile e rapido utilizzo 	 Con o senza scheletro rigido Cuscinetto in silicone atossico o materiali simili in grado di adattarsi alla conformazione anatomica del paziente Presenza di sistema di sicurezza che faciliti la respirazione spontanea in emergenza in caso di arresto improvviso del ventilatore; Gomito e Raccordo girevole Misure: tutte le misure disponibili per il modello presentato 	Presso volumetrico NIV
Total Full Face NON ventilata	 NON ventilata Sanificabile e riutilizzabile 	 Sistema reggi maschera che limiti gli spostamenti dell'interfaccia in senso latero-laterale e cranio – caudale Sistema di aggancio e sgancio di facile e rapido utilizzo 	 Con o senza scheletro rigido Cuscinetto in silicone atossico o materiali simili in grado di adattarsi alla conformazione anatomica del paziente Gomito e Raccordo girevole Presenza di sistema di sicurezza che faciliti la respirazione spontanea in emergenza in caso di arresto improvviso del ventilatore; Misure: tutte le misure disponibili per il modello presentato 	Presso volumetrico NIV

TABELLA 3 - CANNULE TRACHEOSTOMICHE

Tipologia di Cannule / Caratteristiche minime	Elementi essenziali	Dotazione Obbligatoria	Dispositivi
Cannula tracheostomica cuffiata non fenestrata con contro cannula	NON fenestrata Cuffia bassa pressione Cannula in PVC o PVC siliconato o non siliconato o in silicone termosensibile, radiopaca, latex free, sterile Flangia anatomica flessibile e morbida Misura: tutte le misure del modello presentato	 Mandrino per introduzione della cannula Controcannula non fenestrata riutilizzabile Controcannula di ricambio Fascia di fissaggio 	Presso volumetrico per ventilazione invasiva
Cannula tracheostomica cuffiata fenestrata con contro cannula	 Fenestrata Cuffia bassa pressione Cannula in PVC o PVC siliconato o non siliconato o in silicone termosensibile, radiopaca, latex free, sterile Flangia anatomica flessibile e morbida Misura: tutte le misure del modello presentato 	 Mandrino per introduzione della cannula Contro cannula riutilizzabile fenestrata Contro cannula riutilizzabile non fenestrata Fascia di fissaggio 	Presso volumetrico per ventilazione invasiva
Cannula tracheostomica cuffiata fenestrata, cuffiata non fenestrata, non cuffiata fenestrata e non cuffiata non fenestrata (tutte senza controcannula)	 Cannula in PVC o PVC siliconato o non siliconato o in silicone termosensibile, radiopaca, latex free, sterile Flangia anatomica flessibile e morbida Misura: tutte le misure del modello presentato 	 Con o senza cuffia bassa pressione (in relazione al modello presentato) Mandrino per introduzione della cannula Fascia di fissaggio 	Presso volumetrico per ventilazione invasiva





PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE PER PAZIENTI GRAVISSIMI

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE PER PAZIENTI GRAVISSIMI – LOTTO _____

TRA

L'ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3	
persona del Legale Rappresentante Dott, nato/a	,
Prov, il autorizzata alla stipula del presente contratto	o in virtù dei poteri
conferitigli con, nel seguito "Amministrazione	e",
E	
L'impresa, C.F. n	, Partita IVA n.
, con sede in	Via/Piazza
, n, CAP, iscritta nel Regist	ro delle Imprese di
, al n, tenuto dalla C.C.I.A.A di	,
Registro Imprese, nel seguito "Fornitore",	nella persona di
, nato a, il,	, in qualità di
, autorizzata alla stipula del presente Accordo	quadro (di seguito
"Accordo" o " Contratto") in virtù dei poteri conferitigli da	
PREMESSO CHE	
a. L'Amministrazione, con Deliberazione n del, ha indett gara per l'acquisizione del;	o una procedura di
b. con Deliberazione n del il Fornitore è risultato a procedura di gara;	aggiudicatario della
c. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di per Euro;	un importo pari a
d. il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto r	isulta nello stesso,
nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnic	o e relativi allegati
definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni contra	ttuali e consente di
acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;	
e. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti c	di legge, di accettare
tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particola	rmente considerato
quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dic	chiara di approvare
specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto	o;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENG	ONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

Norme regolatrici e disciplina applicabile

- Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Bando di Gara, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 2. L'esecuzione del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
 - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dalle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice"), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall'Amministrazione.
- 4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto

- 1. Il contratto disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento del servizio di ventiloterapia per pazienti gravissimi.
- 2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione ad eseguire le prestazioni, così come dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica e loro allegati, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro ______senza IVA.

- 3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
- 4. L'Accordo non fissa il quantitativo dei prodotti in gara, che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze della ASL Roma 1, ma solo il costo delle diverse tipologie di prodotti. I quantitativi indicati nell'Allegato A al Capitolato tecnico sono pertanto da intendersi come puramente orientativi e quantificati sulla scorta di una stima del tutto ipotetica di fabbisogno nel periodo di vigenza dell'Accordo.
- 5. Unico limite della fornitura è l'importo complessivo dell'Accordo, così come di seguito valorizzato. L'aggiudicatario dei singoli lotti, con la sottoscrizione dell'Accordo, si impegna quindi ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore dell'appalto. L'Azienda, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo, né a raggiungere alcun valore minimo.
- 6. Ogni vincolo ed impegno in capo all'Azienda e la relativa quantità diviene certa e determinata solo a seguito della adozione di singoli ordinativi di fornitura, che hanno natura di contratto applicativo dell'Accordo, inoltrati al fornitore sulla base delle effettive esigenze delle strutture richiedenti; pertanto, con l'emissione dell'ordinativo di fornitura sorge il vincolo giuridico tra le parti consistente, per la ditta aggiudicataria, di fornire le quantità effettivamente ordinate alle condizioni economiche di gara e per la ASL Roma 1 di corrispondere il pagamento dell'importo corrispondente alle quantità effettivamente ordinate, previo collaudo con esito positivo. Pertanto, il fornitore nulla potrà pretendere oltre il pagamento di quanto regolarmente fornito sulla base dei suddetti ordini.
- 7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni originariamente previste, fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, senza che l'aggiudicatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Durata del contratto

- 1. Il contratto avrà una durata di 42 mesi dalla data di sottoscrizione o dall'antecedente sottoscrizione di verbale di avvio in urgenza e/o emissione di ordinativo di fornitura/avvio del servizio, con funzione di atto di avvio in urgenza.
- 2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione

di modificarne gli effetti per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento delle medesime prestazioni o prestazioni analoghe e qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio/fornitura.

Articolo 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

- 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
- 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica e loro allegati, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto.
- 3. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
- 4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- 5. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e da terzi autorizzati.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

- 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
 - a. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
 - b. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - c. erogare le prestazioni oggetto del Contratto e quelle connesse, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara e nell'offerta tecnica e loro allegati;
 - d. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - g. utilizzare, per l'erogazione delle prestazioni, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - h. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione (telefoni, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione.

- i. osservare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione, per quanto di rispettiva ragione;
- j. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle spese di pubblicazione di gara, nonché le relative modalità di pagamento, da liquidarsi entro 30 giorni dalla stipula del contratto, pena l'avvio di forme di recupero coattivo, anche mediante parziale escussione della garanzia definitiva in quanto specifico inadempimento della prestazione contrattuale.

Verifica e controllo quali/quantitativo

- 1. Anche ai sensi degli artt. 113 e 116 del Codice, il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
- 2. Il Fornitore, si impegna ad inviare all'Amministrazione con cadenza trimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente:
 - valore delle fatture inviate all'Amministrazione;
 - dettaglio delle prestazioni erogate;
 - ogni altra informazione richiesta dall'Amministrazione.
- 3. Resta inteso che l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
- 4. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
- 5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.
- 6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione delle prestazioni o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 7

Corrispettivi

- 1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione per l'affidamento del servizio/fornitura oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti espressi nell'offerta economica.
- 2. I predetti corrispettivi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione.
- 3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.
- 4. A partire dalla seconda annualità contrattuale ed al massimo una volta per ciascuna annualità, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi delle prestazioni da eseguire in maniera prevalente sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione stessa.
- 5. Ai fini della determinazione della variazione si utilizzano gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati all'ISTAT. Se non disponibili, si applicano rispettivamente l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) e per la parte relativa ai costi della manodopera, le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative al CCNL utilizzato per il calcolo dei costi della Manodopera.
- 6. Per far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la stazione appaltante utilizza, se esistenti, le somme derivanti dal ribasso d'asta, salva diversa destinazione prevista dalle norme vigenti, o, nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento.
- 7. Il Fornitore dovrà eventualmente inoltrare formale richiesta di attivazione della clausola di revisione prezzi. All'istanza, adeguatamente motivata, dovrà essere obbligatoriamente allegata documentazione attestante le particolari condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui margini di utile aziendale, tenuto conto della specificità del servizio fornito. All'istanza, inoltre, dovrà essere allegata una dichiarazione, da rendersi ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

- n. 445, attestante la mancata corresponsione e/o riconoscimento di aiuti e/o finanziamenti da parte dello Stato, Enti Pubblici, Istituzioni europee per far fronte al dichiarato aumento dei prezzi.
- 8. La stazione appaltante, all'esito dell'istruttoria, ove ne ricorrano le condizioni, provvederà ad aggiornare in aumento i prezzi originari di aggiudicazione nei limiti suddetti.

Fatturazione e pagamenti

- 1. Le fatture dovranno essere emesse con la cadenza mensile.
- 2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 del 21 marzo 2019 "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
- 3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Amministrazione e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
- 4. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall'Amministrazione al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".
- 5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all'articolo seguente.
- 6. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Si applicano le previsioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.

- In difetto di tempestiva comunicazione della variazione delle modalità di accredito di cui all'art.
 il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione delle prestazioni e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Amministrazione e dovuti a da tale interruzione.
- 9. Sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile già fatte oggetto di emissione di ordinativo di fornitura avente valore di appalto specifico, è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione/della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.
- 10. Si applica la disciplina di cui all'art. 125 del Codice, anche con riferimento a quelle relative a servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità.

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

- Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,
 n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
- 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche sono ______.
- 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
- 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
- 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
- 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione

all'Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Articolo 10

Trasparenza

- 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 11

Penali

1. Qualora durante l'esecuzione del contratto si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, all'Amministrazione, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del contratto. Il Fornitore dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette

- giustificazioni non pervengano ovvero all'Amministrazione non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
- 2. Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, all'Amministrazione si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

Inadempienza	U.M.	Penale (In rapporto al Valore Annuo Accordo Quadro)
Ritardo nella consegna	giorno	0,2 per mille del valore dell'Accordo Quadro
Modalità di consegna apparecchi, materiale monouso, interfacce non conformi con quanto riportato nel capitolato	evento	0,5 per mille del valore dell'Accordo Quadro
Non conformità apparecchio rispetto a quanto richiesto nel capitolato	evento	1 per mille del valore dell'Accordo Quadro
Non conformità materiale di consumo rispetto a quanto richiesto nel capitolato	evento	1 per mille del valore dell'Accordo Quadro
Non conformità interfacce rispetto a quanto richiesto nel capitolato	evento	1 per mille del valore dell'Accordo Quadro
Attività connesse alla consegna non conformi rispetto a quanto disposto nel capitolato	evento	1 per mille del valore dell'Accordo Quadro
Non conformità attività/stato di ricondizionamento dell'ausilio da riutilizzo consegnato	evento	1 per mille del valore dell'Accordo Quadro
Attività di manutenzione ordinaria non conformi rispetto a quanto disposto nel capitolato	evento	1 per mille del valore dell'Accordo Quadro
Attività di manutenzione straordinaria non conforme rispetto a quanto disposto nel capitolato	evento	0,7 per mille del valore dell'Accordo Quadro
Attività help desk non conformi rispetto a quanto disposto nel capitolato	evento	0,3 per mille del valore dell'Accordo Quadro
Ritardo nell'intervento per manutenzione straordinaria	ora	0,5 per mille del valore dell'Accordo Quadro

Ritardo nel ritiro e sostituzione dei prodotti resi e o contestati a seguito di esito negativo dell'attività di verifica e/o di collaudo	giorno	0,3 per mille del valore dell'Accordo Quadro
Ritardo nel ritiro dei prodotti a fine terapia	giorno	0,1 per mille del valore dell'Accordo Quadro

- 3. Per tutti i punti la verifica di non conformità sull'esecuzione delle prestazioni deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante del Fornitore; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via PEC con la conseguente esecuzione l'ufficio della penale.
- 4. L'Amministrazione potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.
- 5. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
- 6. I danni arrecati dal Fornitore alla proprietà dell'Amministrazione verranno contestati per iscritto a mezzo PEC Qualora l'Amministrazione non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Amministrazione addebitando le spese al Fornitore.
- 7. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti al Fornitore o da eventuali crediti vantati dalla stessa, , nonché rivalendosi sulla garanzia definitiva.

Cauzione definitiva

- 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice, ha costituito a favore dell'Amministrazione una garanzia fideiussoria.
- 2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
- 3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
- 4. La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra casa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 13

Riservatezza

- Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
- 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- 6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
- 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 14

Danni, responsabilità civile

- 1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
- 2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Amministrazione, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

- 3. Come specificato, il Fornitore sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale del Fornitore.
- 4. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'Amministrazione, in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore.
- 5. In caso di assenza dei rappresentanti del Fornitore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola Amministrazione, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

- 1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice, l'Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contrato nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del Codice;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g) nei casi previsti dall'art. 12, comma 4, del presente contratto;
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

- k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
- 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Amministrazione ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Amministrazione si rivolgerà per l'esecuzione dell'appalto alla Ditta che ha presentato la successiva migliore offerta.
- 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
- 4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 98 del Codice.

Recesso

- 1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'art. 123 del Codice, l'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via PEC.
- 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo:
- iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- 3. L'Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione delle prestazioni, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
- 4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.
- 5. L'Amministrazione può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato quadagno.
- 6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. L'Amministrazione avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.
- 3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle

risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

- 4. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
- 5. Il Fornitore dovrà certificare il trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto. A tal fine Il Fornitore s'impegna a produrre la seguente documentazione relativa al personale impiegato, all'inizio dell'appalto e ogni qual volta l'Amministrazione lo chieda:
 - fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
 - variazioni del personale in servizio cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
 - numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

Articolo 18

Brevetti industriali e diritti d'autore

- Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
- 2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
- 3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del

contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Articolo 19

Responsabile della commessa

1.	Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig il
	Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale
	è il referente nei confronti dell'Amministrazione.
2.	I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico
	indirizzo e-mailPEC

Articolo 20

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
- 2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'Amministrazione.
- 3. In ogni caso l'Amministrazione aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Amministrazione nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
- 4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
- 5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 21

Cessione di credito e di contratto

- 1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2, Codice.
- 2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del Codice.
- 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
- 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto
- 5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Subappalto

1.	Il Fornitore,	con	formemente	a quanto dich	iarato in sed	e di (offerta, e pi	reso att	o d	el divieto d	ik
	affidamento	in	subappalto	dell'integrale	esecuzione	del	contratto,	affida	in	subappalt	O
	l'esecuzione	del	le seguenti p	restazioni:							

- 2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 4. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto

- 5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 7. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il Fornitore deve garantire, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
- 8. Fuori dai casi di cui all'art. 119, comma 11, Codice il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 9. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
- 10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione 1potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 23

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli

- notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.
- 2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Clausola Antipantouflage

- 1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Amministrazione che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri
- 2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 25

Foro competente

- 1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
- 2. [Lotto 3] Al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto, è nominato un collegio consultivo tecnico composto da n. 3 membri, per la cui formazione e funzionamento trovano applicazione l'art. 215 e l'allegato V.2 del Codice. I costi sono ripartiti tra le parti.

Articolo 26

Codice di comportamento

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, il fornitore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa stazione appaltante, disponibili sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo http://www.aslroma1.it e di cui dichiara di aver preso visione.

Articolo 27

Allegati

- Si intendono quali parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente allegati ma conservati presso la stazione appaltante, i seguenti documenti: il Bando, il Disciplinare, il Capitolato tecnico di gara e suoi allegati, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore e i loro allegati.
- 2. Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.

Il Fornitore	L'Amministrazione
Letto approvato e sottoscritto, Lì	

il sottoscritto in qualità di Legale
rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali
e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai
sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito
indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nella
Lettera di Invito e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle
disposizioni del C.c. e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata
del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5
Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 7
Corrispettivi, Articolo 8 Fatturazione e pagamenti, Articolo 9 Tracciabilità dei flussi finanziari e
clausola risolutiva espressa, Articolo 11 Penali, Articolo 12 Cauzione definitiva, Articolo 13
Riservatezza, Articolo 14 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 15 Risoluzione
e clausola risolutiva espressa, Articolo 16 Recesso, Articolo 21 Cessione di credito e contratto,
Articolo 22 Subappalto, Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali.

Letto e approvato
Si sottoscrive per accettazione
Il Fornitore





PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE PER PAZIENTI GRAVISSIMI

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

1.	PREMESSE	G
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	
	2.1 Documenti di gara	
	2.2 Chiarimenti	<i>L</i>
	2.3 Comunicazioni	<i>L</i>
3.	DURATA, OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO	<i>L</i>
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA	5
5.	REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	5
6.	REQUISITI SPECIALI	<i>6</i>
	6.1 Requisiti di idoneità	6
	6.2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei	<i>6</i>
7.	SUBAPPALTO	<i>6</i>
8.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	7
9.	GARANZIA PROVVISORIA	7
10.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	8
11.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	9
	11.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura	9
	11.2 Documento di gara unico europeo	9
	11.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	9
12.	OFFERTA TECNICA	10
13.	OFFERTA ECONOMICA	1
14.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	1
15.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	
	15.1 Seggio di gara	
	15.2 Verifica documentazione amministrativa	
	15.3 Soccorso istruttorio	12
	15.4 Valutazione delle offerte economiche	12
	15.5 Verifica di anomalia delle offerte	12
	15.6 Aggiudicazione dell'appalto	13
	15.7 Stipula dol contratto	13

1. PREMESSE

Questa Amministrazione ha la necessità di affidare il servizio di ventiloterapia domiciliare per pazienti gravissimi.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. a), del Codice e con applicazione del criterio del minor prezzo, tramite la piattaforma di e-procurement regionale "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio - S.TEL.LA." (in seguito "Sito").

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è il Comune di Roma [codice NUTS ITI43]

Il Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Maria Elena Lancione.

La fornitura è aggiudicata mediante lo strumento dell'accordo quadro (di seguito "Accordo") con un solo operatore economico, entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.

L'Accordo non fissa il quantitativo dei prodotti in gara, che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze della ASL Roma 1, ma solo il costo delle diverse tipologie di prodotti.

I quantitativi indicati nell'Allegato A al Capitolato tecnico sono pertanto da intendersi come puramente orientativi e quantificati sulla scorta di una stima del tutto ipotetica di fabbisogno nel periodo di vigenza dell'Accordo.

Unico limite della fornitura è l'importo complessivo dell'Accordo, così come di seguito valorizzato. L'aggiudicatario del singolo lotto, con la sottoscrizione dell'Accordo, si impegna quindi ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore dell'appalto. L'Azienda, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo, né a raggiungere alcun valore minimo.

Ogni vincolo ed impegno in capo all'Azienda e la relativa quantità diviene certa e determinata solo a seguito della adozione di singoli ordinativi di fornitura, che hanno natura di contratto applicativo dell'Accordo, inoltrati al fornitore sulla base delle effettive esigenze delle strutture richiedenti; pertanto, con l'emissione dell'ordinativo di fornitura sorge il vincolo giuridico tra le parti consistente, per la ditta aggiudicataria, di fornire le quantità effettivamente ordinate alle condizioni economiche di gara e per la ASL Roma 1 di corrispondere il pagamento dell'importo corrispondente alle quantità effettivamente ordinate, previo collaudo con esito positivo. Pertanto, il fornitore nulla potrà pretendere oltre il pagamento di quanto regolarmente fornito sulla base dei suddetti ordini.

Il <u>termine per la presentazione delle offerte</u> è fissato alle ore 12:00 del, a pena di
irricevibilità.
Le <u>richieste di chiarimenti</u> possono essere presentate entro le ore 12:00 del
La <u>prima seduta pubblica</u> telematica si terrà alle ore 10:00 del

Il termine massimo di durata della procedura, dalla data di invio degli inviti ad offrire alla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, è fissato in mesi 4, fatte salve le sospensioni e proroghe motivate consentite dalla legge.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato speciale
 - Allegato A "Elenco prodotti e quantitativi"
 - Allegato B "Caratteristiche minime apparecchi e interfacce"
- 2) Schema di Accordo Quadro
- 3) Disciplinare di gara
 - Allegato 1 Domanda di partecipazione
 - Allegato 2 Documento di Gara Unico Europeo DGUE
 - Allegato 3 DCA U000247/2019
 - Allegato 4 Patto di integrità
 - Allegato 5 Informativa Privacy

La documentazione di gara è disponibile all'indirizzo https://centraleacquisti.regione.lazio.it, all'interno del dettaglio del RDO.

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare alla stazione appaltante, tramite l'apposita funzionalità "Chiarimenti" presente all'interno del Sito.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima tramite ME.LA e nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo http://www.aslroma1.it (di seguito "Sito istituzionale").

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese le comunicazioni di cui all'art.90 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice"), avvengono tramite MELA.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito "Contratto di rete") o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila. In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, fra imprese artigiane e di consorzi stabili, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. DURATA, OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 42 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'appalto si compone del seguente lotto:

Tabella n. 1 - Descrizione lotto

Numero lotto	Oggetto del lotto
1	PSV Monnalt T50
	PSV Vemo 150

La definizione del lotto, tenuto conto della natura della procedura utilizzata e della medicalmente accertata infungibilità dei prodotti richiesti, è avvenuta sulla base dell'individuazione del soggetto giuridico unico possibile fornitore del servizio richiesto.

Le attività oggetto dell'appalto, come dettagliate nel capitolato speciale, sono riferibili ai seguenti ambiti:

Tabella n. 2 - Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni – LOTTO 1	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (IVA esclusa)
1	PSV Monnalt T50 PSV Vemo 150	85111700-7	Р	623.420,00
	Quota non soggetta a ribasso per acqui	62.342,00		
		685.762,00		
	Valore complessivo dell'a	€685.762,00		

Il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo di opzioni, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari a €:

N. lotto	Valore a base d'asta	Valore proroga tecnica	Valore complessivo
1	685.762,00€	€97.966,00	783.728,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA

Gli operatori economici in forma singola invitati alla presente procedura, possono presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le condizioni previste dagli artt. 94 e 95 del Codice. È fatta salva l'applicazione dei termini di durata massima dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e delle cause di esclusione non automatica, nonché in materia di self cleaning di cui all'art. 96 del Codice.

La mancata sussistenza delle suddette condizioni è attestata e verificata nei confronti di tutti i partecipanti a raggruppamenti.

I raggruppamenti i cui partecipanti siano carenti di un requisito generale o speciale, **non sono esclusi** se allo stesso tempo:

- possono comprovare di aver estromesso o sostituito un proprio soggetto privo dei requisiti con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata;
- tali misure sono ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate;
- in sede di presentazione dell'offerta ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente precedentemente verificatasi e il soggetto che ne è interessato, comprovando le misure adottate o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
- prima dell'aggiudicazione ha comunicato alla stazione appaltante le misure adottate in relazione a cause escludenti verificatasi successivamente alla presentazione dell'offerta.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che:

- abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- non accettino le clausole contenute nel patto di integrità.

6. REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

6.1 Requisiti di idoneità

- a) Iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinente, anche se non coincidente, con quelle oggetto del presente appalto.
 - Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro presenta autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in merito alla propria iscrizione al registro professionale o commerciale esistente nello Stato nel quale è stabilito.

<u>Per la comprova</u> del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui al par. 6.1 lett. a) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese del raggruppamento

7. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice e l'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi fra imprese artigiane e dei consorzi stabili ai propri consorziati.

8. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC") secondo le modalità indicate al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, secondo gli importi di seguito descritti:

Numero lotto	Valore a base d'asta IVA esclusa	Valore comprensivo di opzioni e rinnovi	Importo contributo ANAC
1	685.762,00	783.728,00	€77,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento, la stazione appaltante lo accerta mediante consultazione del sistema del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico – FVoe. Laddove non disponibile, la mancata presentazione della ricevuta è sanabile tramite soccorso istruttorio.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, pari al 1% del valore complessivo dell'appalto, di:

Numero lotto	Oggetto del lotto	Importo richiesto (€)
1	PSV Monnalt T50 PSV Vemo 150	7.837,28

Si applicano, nella misura massima indicata, le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, anche per il possesso di una delle certificazioni di cui all'allegato II.3 del Codice, per fruire delle quali il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

a. Per i raggruppamenti temporanei solo se tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni;

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di:

- Cauzione, con bonifico o altri strumenti di pagamento elettronici, a titolo di pegno, con versamento presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 000000001060 BIC: ROMAITRRXXX, specificando la causale del versamento;
- b. Fideiussione, bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, contratto di rete o GEIE, ovvero, in caso di consorzi di società cooperative di produzione e lavoro o di imprese artigiane, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.:
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c.;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in originale informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, o suo duplicato informatico.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sul Sistema il documento, indicante il nominativo dell'operatore economico che lo ha effettuato, che attesti l'avvenuto versamento.

In caso di richiesta di estensione della durata della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria, a condizione che sia stata costituita prima della presentazione dell'offerta, e la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate. Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta, composta da:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta economica:

deve essere effettuata sul Sito.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Non sono accettate offerte alternative.

La documentazione che la compone, salvo laddove diversamente indicato, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del dPR 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del dPR 445/2000. Ove

non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, esplicitandone le motivazioni, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Gli Operatori economici concorrenti devono allegare, nella sezione tipo di richiesta amministrativa, la documentazione di seguito indicata.

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE:
- 3) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- 4) PASSoe;
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al par. 11.3;
- 6) Patto di integrità;
- 7) Ricevuta del pagamento elettronico dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 assolta tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, del bonifico bancario effettuato tramite codice Iban IT07Y0100003245348008120501, specificando nella causale denominazione, codice fiscale e procedura di gara ovvero indicazione del suo numero seriale, con allegata copia del contrassegno in formato pdf, in caso di utilizzo di acquisto di marca da bollo, nel cui caso il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

11.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione contiene tutte le informazioni e dichiarazioni non contenute nel DGUE di cui all'Allegato 1 al presente disciplinare, redatta preferibilmente secondo tale modello.

Le dichiarazioni di cui al presente e successivo paragrafo devono essere prodotte da ciascuna delle imprese del raggruppamento.

11.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 2 – *DGUE* al presente disciplinare, rendendo tutte le informazioni richieste sull'operatore economico o sui requisiti o sugli strumenti contrattuali consentiti e utilizzati.

11.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, sono sottoscritte secondo le modalità di cui al par. 11.1.

Per i raggruppamenti temporanei

- a) dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- b) se già <u>costituiti</u>, copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata o dell'atto costitutivo e statuto con indicazione del soggetto designato quale capo.
- c) se <u>non costituiti</u>, dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria o con funzioni di capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate;

La mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

12. OFFERTA TECNICA

La busta "Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti presentata su fogli singoli di formato DIN A4, in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min. 1,2), della lunghezza massima di 40 pagine solo fronte, esclusi indice e allegati;
 - La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa migliorativa rispetto ai parametri minimi di cui al capitolato tecnico.
- b) Allegati:
 - Schede tecniche del materiale consumabile e delle interfacce, redatti in lingua italiana, dei prodotti obbligatori e facoltativi offerti e, contenenti la descrizione delle caratteristiche tecniche qualitative e funzionali (destinazione d'uso) e modalità di utilizzo, nonché complete di tutte le informazioni necessarie per consentire la verifica della conformità ai requisiti di cui all'Allegato B.
 - All'interno delle schede dovranno essere riportati i codici del produttore, del rivenditore e i codici CND (codice di classificazione nazionale dei dispositivi medici come da Decreto Ministero della Salute 22/9/2005 ss.mm.ii.), nonché il numero di repertorio (numero di registrazione nel Repertorio dei dispositivi medici presso il Ministero della Salute);
 - 2) Copia delle certificazioni CE;
 - 3) Dichiarazioni di conformità ai requisiti minimi tecnici di cui all'Allegato B.

E' consentita la presentazione di ulteriori allegati solo laddove supportino, con illustrazioni o specificazioni tecnico organizzative, quanto già indicato nella relazione tecnica.

Nella medesima "busta tecnica" potranno altresì essere inseriti:

c) Eventuale dichiarazione circa le informazioni fornite che costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. A tal proposito si chiarisce che i segreti non

devono essere semplicemente asseriti ma essere effettivamente sussistenti in relazione a specifiche parti dell'offerta e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente mediante approfondita e congrua argomentazione delle ragioni della secretazione e relativa documentazione a supporto. Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'offerta tecnica, nel rispetto del principio di equivalenza, deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico e suoi allegati, a **pena l'esclusione**.

13. OFFERTA ECONOMICA

La busta "offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Nella sezione "Valore offerto" il prezzo unitario offerto per le singole componenti del servizio, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali per il prezzo unitario e due cifre decimali per il valore complessivo dell'offerta.
- b) Nella sezione "listino", un listino prezzi contenente
 - le quotazioni applicabili a ciascuna tipologia di consumabili e interfacce (obbligatori e facoltativi) compresi nel canone offerto per l'apparecchio oggetto del lotto. Per tali prodotti dovranno essere riportati elementi identificativi (tipologia, nome commerciale, riferimento alla scheda tecnica presentata in offerta) e riferimento all'apparecchio.
 - le quotazioni applicabili agli ulteriori e differenti consumabili/interfacce disponibili tra quelli distribuiti dall'Operatore per lo specifico apparecchio oggetto del lotto.
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- d) la stima dei costi della manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Ai prezzi di listino sarà applicato uno sconto pari al ribasso percentuale offerto per il complesso delle voci di prezzo del servizio.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell' art. 108, comma 3, del Codice.

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

15.1 Seggio di gara

Tenuto conto del criterio di aggiudicazione offerto e della natura tecnica dei requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico, è nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte un Seggio di gara composto da un numero minimo di 2 membri, di cui 1 esperto in ambito amministrativo nella materia degli appalti e almeno 1 esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai componenti non devono sussistere cause ostative alla nomina ai

sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione del seggio di gara e i curricula dei componenti sono pubblicati nella Sezione bandi scaduti del Sistema e sul Sito istituzionale

Il seggio è responsabile della valutazione delle offerte dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

15.2 Verifica documentazione amministrativa

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente e procede a controllarne la completezza, verificarne la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare, attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio e individuare gli eventuali soggetti esclusi, proponendo alla stazione appaltante l'atto di esclusione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

15.3 Soccorso istruttorio

Ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa e ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura, con esclusione di quelli che compongono o riguardano l'offerta tecnica ed economica, possono essere sanati mediante soccorso istruttorio. È sanabile il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta tecnica ed economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che

La stazione appaltante, al fine di acquisire la documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari, assegna all'operatore economico un termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui adempiere alla richiesta, **a pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e di ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

15.4 Valutazione delle offerte economiche

rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte economiche.

15.5 Verifica di anomalia delle offerte

È facoltà del seggio di gara e del RUP procedere alla valutazione di ogni offerta che risulti anomala in quanto presenti a parità di condizioni tecniche specificate nelle premesse del capitolato tecnico, un ribasso superiore al 30% del valore a base d'asta, procedendo ai sensi di quanto di seguito indicato.

In tal caso il RUP richiede al concorrente la cui offerta risulti comunque anomala, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto del Seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP **esclude** le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o comunque non rispettino le condizioni di cui all'art. 110, comma 5, del Codice.

15.6 Aggiudicazione dell'appalto

Il RUP formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, da esercitarsi entro 30 giorni dalla proposta, di non procedere all'aggiudicazione.

Nel corso della procedura la stazione appaltante chiede ai concorrenti di trasmettere, se non forniti in sede di offerta, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla ricezione della relativa richiesta, i documenti non in suo possesso o altrimenti acquisibili, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti generali e speciali.

La stazione appaltante, previo esame ed approvazione della proposta di aggiudicazione e previa verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all'aggiudicatario, dispone l'aggiudicazione dell'appalto, che è immediatamente efficace.

15.7 Stipula del contratto

L'accordo quadro è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo differimento concordato o intervenuto accoglimento di misura cautelare. L'importo della garanzia definitiva è fissato in misura pari al 10% del valore dell'accordo quadro, non essendo previste ulteriori garanzie per i singoli ordinativi di fornitura.

In caso di RTI la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia o l'impossibilità/ritardo, per colpa dell'aggiudicatario, nella stipula del contratto, comprese la mancata comprova o indicazione dei dati necessari alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali o produzione della documentazione a ciò richiesta o adozione di informazione antimafia interdittiva, determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante.





PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE PER PAZIENTI GRAVISSIMI

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/L	a sottoscritto/a, Prov, nato/a a, Prov,
il _	, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di
	e legale rappresentante della, con sede in
	, Prov, via, n, CAP, codice
fisc	ale n, presso cui elegge domicilio, di
seg	uito denominata "Impresa",
_	ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle
	conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni
	mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati
	non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;
-	ai fini della partecipazione alla procedura negoziata finalizzata all'acquisizione del servizio di
	ventiloterapia domiciliare per pazienti gravissimi;
	DICHIARA
che	l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:
	impresa singola
	consorzio stabile
	consorzio tra imprese artigiane
	consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
	GEIE
	Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da
	(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse
	ragione sociale, codice fiscale e sede)
	mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da <i>(compilare i</i>
	successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale,
	codice fiscale e sede)
	· (capogruppo)
	· (mandante)
	· (mandante)
	· (mandante)
e al	tresì,
	DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ¹

¹ Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.

1)	che	e l'Impresa applica il seguente CCNL codice alfanumerico
	uni	co di cui all'articolo 16-quater del d.l. 76/2020 – l. 120/2020;
2)	di:	
		indicare nell' allegato A alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre
		2017,
	OVV	vero
		indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:
3)	cor	; e l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la retta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 2008;
4)	che	e l'Impresa:
		non partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
		partecipa alla medesima gara in altra forma singola o associata, fornendo a tale proposito i seguenti chiarimenti [Fornire chiarimenti in merito alla mancata sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti o a dimostrazione che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali]:
	_	partecipa alla medesima gara come ausiliaria per il concorrente in quanto l'avvalimento non è finalizzato a migliorarne l'offerta;
5)		accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella cumentazione gara;

- 6) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 7) accettare il patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;
- 8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo regolamento;
- 9) [in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]: che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 10) [in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge e di indicare quale proprio domicilio fiscale ______;
- [in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _______, rilasciati dal Tribunale di ________, e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, allegando altresì relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- 12) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]

	che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;
OVV	ero
r	che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio, come
Ş	si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a .
[in	caso di Rete d'Impresa]
	che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,
ovv	vero
	che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica
	ovvero
	contratto redatto in altra forma [indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione de contratto di Rete] e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs 82/2005, come si evince dall'allegato documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,
ovv	vero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]
	che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva d organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti d qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI: o già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione d

documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25

13)

del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005), come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.

14)	4) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:						
		Servizi	-				
	Impresa	Servizi	%				
	Impresa	Servizi	%				
15) [in caso di Consorzio stabile, laddove non concorra con la propria struttura, di consorzi imprese artigiane e di rete di imprese dotata di organo comune di rappresentanza soggettività giuridica2] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le segonsorziate/Imprese:							
	, lì Documento deve essere firm	nato digitalmente					

² Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

ALLEGATO A*

- * Indicare tutti i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, ovvero del:

 titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

 - socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori
 - componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - direttore tecnico o socio unico;
 - amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai punti precedenti;

• amministratori, se si tratta di socio persona giuridica. cosi come individuati dal <u>Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.</u>

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza	Codice fiscale	Carica rivestita

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia dell	le Entrate:					
Ufficio di		_, città			, Prov.	, via
						e-mail
Ufficio della Provincia compe	etente per la	a certificaz	zione di cui a	ılla legge 6	8/1999:	
Provincia di	,	Ufficio .			, con	sede in
	via			, n.	, CAP	, tel.
		l			·,	PEC
, lì Il Documento deve essere fii		lmente				





PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE PER PAZIENTI GRAVISSIMI

ALLEGATO 5 - INFORMATIVA PRIVACY

Si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali, i quali saranno trattati e conservati esclusivamente nell'ambito della gara in relazione ala quale saranno raccolti.

Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

L'Amministrazione, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- (1) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- (ii) Dati 'giudiziari' relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, comprese le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario.

Il conferimento dei dati richiesti dalla stazione appaltante è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra e necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Modalità e logica del trattamento

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione:
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;

- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di guanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto della normativa vigente.

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.aslroma1.it.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo http://www.aslroma1.it.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

Diritti

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Asl Roma 1, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Asl Roma 1, con sede in Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

Nomina del responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'Amministrazione è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28 del GDPR e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Analoga disposizione si applica in caso di subappalto.





PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE PER PAZIENTI GRAVISSIMI

ALLEGATO 4 - PATTO D'INTEGRITÀ

Questo documento costituisce parte integrante del bando.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell' offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.





PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. a) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA PER PAZIENTI GRAVISSIMI.

ALLEGATO 3a - SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

ı	otto	1
	orro	

Il/La	sottoscritto/a,	domiciliato p	er la	carica	presso	la	sede	legale	sotto	indicata,	in	qualità	d
	, della		,	con s	sede in					, Pr	0V.	,	via
	, n, CAP,	codice fiscale	e n				e parti	ta IVA r	າ		, ĉ	ai fini d	ella
parte	cipazione alla procedura negoziata senza pubblica	azione di band	o per l	'affidan	nento, tra	amite	accord	do quad	ro, del	servizio d	di ver	ntilotera	apia
per p	azienti gravissimi del servizio di tesoreria per le az	ziende sanitarie	e della	regione	Lazio, po	er il l	otto in	oggetto					

OFFRE

quale prezzo unitario per lo svolgimento del servizio:

DESCRIZ	IONE	PRODOTTO	U.M.	Giornate di terapia (42 mesi)	PREZZO UNITARIO (IVA esclusa, in cifre, max 2 cifre decimali) € (Pu	PREZZO TOTALE (IVA esclusa, in cifre, max 2 cifre decimali) € Ptot = (Q x Pu)	IVA applicata
PSV per ventilazione invasiva ≥ 16, pazienti		PSV Monnalt T50 PSV Vemo 150	mesi	31938	€	Euro	
Totale complessivo		€				Euro	

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

-	che, ai sensi DEL d.Lgs 36/2023 , il costo relativo alla sicurezza afferente all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa è pari a €
(_	/);
	, tì
//	Documento deve essere firmato digitalmente





PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE PER PAZIENTI GRAVISSIMI

ALLEGATO 2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando¹ nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea:

GU EU S numero [X] Data [X] Numero dell'avviso nella GU S: [X]/S[X] – [X]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Identità del committente²	Risposta:
Nome:	
Codice Fiscale	
Di che appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ³	
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁴	[X]
CIG/Numero gara	
CUP (ove previsto)	
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[X]

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati Identificativi	Risposta:
Nome:	
Partita Iva (se applicabile):	
Se non è applicabile un numero di partita Iva indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	
Indirizzo Postale:	[X]
Persone di Contatto ⁵ :	

¹ Per le **amministrazioni aggiudicatrici**: un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**. Per gli **enti aggiudicatori**: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione**.

² Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

³ Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

⁴ Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

⁵ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

Telefono:	[X]
PEC:	
e-mail:	
Indirizzo Internet o sito Web, ove esistente:	[X]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media? ⁶	[] si [] no
Solo se l'appalto è riservato ⁷ : Si tratta di operatore economico, di cooperativa sociale o di un loro consorzio, il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o l'esecuzione è stata riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti	[] si [] no
operatori economici è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati (articolo 61 del Codice)?	
In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?	[X]
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	
Se pertinente: L'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati?	[] si [] no [] non applicabile
In caso affermativo: Rispondere compilando le parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.	
a) indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se applicabile, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione:	a) [X]
b) se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	b) indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione [X]
c) indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, ove	c) [X]

⁶ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁷ Cfr. punto III.1.5 del bando di gara.

esistente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁸ :	
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	d) [] si [] no
In caso di risposta negativa alla lettera d), inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, o C	
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano	e) [] si [] no Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web,
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?	autorità o organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione): [X]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 100 del Codice (settori ordinari)?	[] si [] no
ovvero, è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 162 del Codice, previsti per i settori speciali	[] si [] no
In caso affermativo:	a) [X]
a) Fornire il nome dell'elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile:	
Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):	[X]
b) Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell'elenco ufficiale:	b) [X]
c) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	c) [] si [] no
possesso di attestazione di qualificazione SOA (i in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di ne rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui

⁸ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

all'articolo 162 del Codice, non compilano le Sezioni A, B e C della Parte IV.	
Forma della partecipazione:	Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?9	[] si [] no
In caso affermativo, accertarsi che gli altri opera	tori interessati forniscano un DGUE distinto
In caso affermativo a) specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, consorzio, GEIE o Rete d'Impresa (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc):	a) [X]
b) indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:	b) [X]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:	c) [X]
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio o di una società di professionisti che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	d) [X]
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[X]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

[Si invitano gli operatori economici, comprese le ditte mandanti, esecutrici e ausiliarie, a redigere esclusivamente tale parte del documento utilizzando gli <u>allegati A e B alla Domanda di partecipazione</u>, indicando i soggetti individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017 e allegandolo al presente documento, al fine di agevolare l'attività di controllo sul possesso dei requisiti generali]

Se pertinente, indicare nome ed indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

1) Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo:	[X]
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[X]
Posizione /Titolo ad agire	[X]
Indirizzo postale:	[X]
Telefono:	
E-mail:	[X]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma	[X]

Pag. 5 di 18

⁹ Specificamente, nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro.

congiunta etc):	
C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO	CULLE CADACITA' DI ALTDI SOCCETTI

(Articolo 104 del Codice – Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]si[]no
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per migliorare l'offerta?	[] si [] no
In caso affermativo, indicare:	[X]
la denominazione degli operatori economici di cui ci si intende avvalere:	
i requisiti oggetto di avvalimento:	[X]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA' L'OPERATORE **ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO**

(Articolo 119 del Codice – Subappalto)

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[] si [] no
In caso affermativo:	
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare: e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[X]

Parte III: Motivi di esclusione (Articoli da 94 a 98 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 94, comma 1, del Codice):

- 1. Partecipazione a un'organizzazione criminale¹⁰;
- 2. Corruzione¹¹;
- 3. Frode¹²:
- 4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche¹³;
- 5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo¹⁴;
- 6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani¹⁵;

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Articolo 94, comma 1, lettera h) del Codice).

stabiliti dall'art. 57, paragrafo 1, della direttiva (Articolo 94 comma 1, del Codice): I soggetti indicati dall'art. 94, commi 3, del Codice, sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei motivi indicati sopra con sentenza con effetto escludente ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 96 del Codice o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice?

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle

disposizioni nazionali di attuazione dei motivi

Risposta:

[]si[]no

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione riferimento

preciso della documentazione): [X]¹⁶

In caso affermativo, indicare¹⁷:

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 94, comma 1, lettera da a) a h), del Codice e i motivi di condanna: a) data [X], durata [X], punto, motivi [X] tipologia del reato commesso [X], dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata

¹⁰ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

¹¹ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

¹² Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

¹³ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

¹⁴ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

¹⁵ *Q*uali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

¹⁶ Ripetere tante volte quanto necessario.

¹⁷ Ripetere tante volte quanto necessario.

b) dati identificativi delle persone condannate:	b) [X]
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	c) durata del periodo di esclusione [X] comma 1, articolo 94
In caso di sentenza di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ¹⁸ (autodisciplina o "Self-Cleaning", articolo 96, comma 6)?	[]si[]no
In caso affermativo, indicare:	
L'operatore economico ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito?	[] si [] no
L'operatore economico ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative?	[] si [] no
L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti?	[] si [] no
Altro	[X]
Le misure sono state adottate o devono essere ancora adottate?	
L'operatore economico ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE?	[]si [] no
Documentazione presente nel FVOE?	[]si [] no

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte o contributi previdenziali (Articolo 94, comma 6, e 95, comma 2, del Codice)	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	[] si [] no	
In caso negativo, indicare: a) Paese o Stato membro interessato:	Imposte a) [X]	Contributi Previdenziali a) [X]
a) i dese o stato membro interessato.	d) [//]	۵/ [۸]

¹⁸ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

		<u>, </u>
b) Di quale importo si tratta?	b) [X]	b) [X]
c) come è stata stabilita tale inottemperanza: 1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) [] si [] no	c1) [] si [] no
- Tale decisione è definitiva o vincolante?	-[]si[]no	-[]si[]no
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione	- [X]	- [X]
- nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:	- [X]	- [X]
2) In altro modo? Specificare:	c2) [X]	c2) [X]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 94, comma 6, del Codice) oppure ha compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione (art. 95, comma 2, ult. periodo, del Codice)?	d) [] si [] no in caso affermativo, fornire informazioni dettagliate [X]	d) [] si [] no in caso affermativo, fornire informazioni dettagliate [X]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente indicare:	· ·	utorità o organismo di rimento preciso della X]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI²⁰

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato per quanto di sua conoscenza, obbligh i applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro ²¹ di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice?	[] si [] no

¹⁹ Ripetere tante volte quanto necessario.

²⁰ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

²¹ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", articolo 96, comma 6, del Codice):	[]si[]no
In caso affermativo, indicare: L'operatore economico ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito?	[] si [] no
L'operatore economico ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative?	[] si [] no
L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti?	[] si [] no
Altro	
Le misure sono state adottate o devono essere ancora adottate?	[X]
L'operatore economico ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE?	[]si [] no
Documentazione presente nel FVOE?	[]si [] no
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 94, comma 5, lett. d), del Codice:	
a) liquidazione giudiziale	[] Sì [] No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [X]
b) liquidazione coatta	[] Sì [] No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [X]
c) concordato preventivo	[] Sì [] No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [X]
d) nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure	[] Sì [] No In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [X]
In caso affermativo:	[] Sì [] No
L'operatore economico sarà comunque in grado	

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali ²² di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), del Codice?	[]si[]no
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito tra le seguenti:	
l'operatore economico ha subito l'irrogazione di una sanzione esecutiva dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto (art. 98, comma 3, lett. a, del Codice)?	[] Sì [] No [X]
l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione (art. 98, comma 3, lett. b), del Codice)?	[] Sì [] No [X]
l'operatore economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale (art. 98, comma 3, lett. c), del Codice)?	[] Sì [] No [X]
l'operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori (art. 98, comma 3, lett. d, del Codice)?	[] Sì [] No [X]
l'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, (art. 98, comma 3, lett. e, del Codice)?	[] Sì [] No [X]
La violazione è stata rimossa?	[] Sì [] No
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice (art. 98, comma 3, lett. f, del Codice)?	[] Sì [] No [X]

 $^{^{\}rm 22}$ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

	T
Ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689?	[] Sì [] No
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94 (art. 98, comma 3, lett. g, del Codice)?	[] Sì [] No [X]
contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati (art. 98, comma 3, lett. h, del Codice)?	[] Sì [] No [X]
abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;	[] Sì [] No [X]
bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	[] Sì [] No [X]
i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;	[] Sì [] No [X]
i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;	[] Sì [] No [X]
i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	[] Sì [] No [X]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina o "Self-Cleaning, (cfr. articolo 96, comma 6, del Codice)?	[] Sì [] No
In caso affermativo, descrivere tali misure: L'operatore economico ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito	[] Sì [] No

L'operatore economico ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative	[] Sì [] No [] Sì [] No
L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti	
Altro	[X]
Le misure sono state adottate o devono essere ancora adottate?	[X]
L'operatore economico ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE?	[]si[] no
Documentazione presente nel FV0E?	[]si[] no
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi²³ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (Articolo 95, comma 1, lettera b), del Codice)?	[] si [] no
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'appalto (Articolo 95, comma 1, lettera c), del Codice)?	[] si [] no
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire possibili distorsioni della concorrenza:	
L'operatore economico può confermare di:	
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,	[] si [] no
b) non aver occultato informazioni	[] si [] no
c) non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti? (art. 94, comma 5, lett. e, del Codice)?	[] si [] no

_

 $^{^{23}}$ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

	[] si [] no
d) non essere iscritto nel casellario informatico	
tenuto dall'ANAC per aver presentato false	
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del	
rilascio dell'attestazione di qualificazione? (art.	
94, comma 5, lett. f, del Codice)?	
	[] si [] no
e) non aver reso false comunicazioni sociali di	
cui agliarticoli 2621 e 2622 del codice civile (art.	
94. comma 1. lett. c. del Codice)?	

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (Articoli 94 del Codice e articolo 53. comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001)	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 94, comma 2, del Codice)?	[] si [] no Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ²⁴ : [X]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 1) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008 (Articolo 94, comma 5, lettera a), del Codice)?	[] si [] no Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
2) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla l. 68/1999 (Articolo 94, comma 5, lettera b), del Codice)?	[] si [] no [] non è tenuto all'osservanza della l. 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
3) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una	Nel caso in cui l'operatore non è tenuto all'osservanza della l. 68/1999, indicare le motivazioni (numero dipendenti e/o altro): [X]

²⁴ Ripetere tante volte quanto necessario.

situazione tale da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi tra loro intercorsi (articolo 95, comma 1, lett. d, del Codice)?	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
4) L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?	[] si [] no

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte), l'operatore economico dichiara:

a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta:
Che soddisfa i criteri di selezione richiesti:	[] si [] no

A: IDONEITÀ

(Articolo 100, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta:
1) l'iscrizione in un registro professionale o	[X]
commerciale tenuto nello stato membro di	
stabilimento ²⁵ :	
Se la documentazione pertinente è disponibile	(indirizzo web, autorità o organismo di
elettronicamente, indicare:	emanazione, riferimento preciso della
	documentazione): [X]
2) Per appalti di servizi, che è richiesta una	[] Sì [] No
particolare autorizzazione di appartenenza a	
una particolare organizzazione per poter	In caso affermativo, specificare quale
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di	documentazione e se l'operatore economico ne
stabilimento dell'operatore economico?	dispone: [X], [] sì [] no

²⁵ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]

B: CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

(Articolo 100, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economiche e finanziarie	Risposta:
1) Che Il fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura	[X];
è il seguente (art. 100, comma 11, del Codice):	
Se le informazioni relative al fatturato globale non sono disponibili per tutto il periodo richiesto,	[X]
indicare la data di costituzione o di avvio delle	
attività dell'operatore economico:	
2) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti	[X]
economici o finanziari specificati nell'avviso o	
bando pertinente o nei documenti di gara, che:	
Se la documentazione pertinente eventualmente	(indirizzo web, autorità o organismo di
specificata nell'avviso o bando pertinente o nei	emanazione, riferimento preciso della
documenti di gara è disponibile elettronicamente,	documentazione):
indicare:	[X]

C: CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

(Articolo 100, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:				
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori,	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso				
che durante il periodo di riferimento ²⁶ ha	o bando pertinente o nei documenti di gara): [X]				
eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:	Lavori: [X]				
Se la documentazione pertinente	(indirizzo web, autorità o organismo di				
sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei	i emanazione, riferimento preciso della				
lavori più importanti è disponibile per via	a documentazione): [X]				
elettronica, indicare:					
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso				
forniture e di servizi, di aver eseguito nel	l o bando pertinente o nei documenti di gara): [X]				
precedente triennio dalla data di indizione della					
procedura di gara contratti analoghi a quello in					
affidamento anche a favore di soggetti privati	Descrizione Importi Date Destinatar				
(art. 100, comma 11, del Codice):	i				

²⁶ Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

	Х	Χ	Χ	Х	
2) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, che:	[X]				
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	emanazione	, riferime		_	di ella

D: SISTEMA DI GARANZIA DELLA QUALITA' E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistema di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?	[]si[]no
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone:	[X]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?	[] si [] no
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:	
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [X]

Parte VI: dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è consapevole /sono consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000.

Fermo restando le disposizioni 40, 43 e 46 del d.P.R. 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro²⁷, oppure
- b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018²⁸ l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente la ASL Roma 1 ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto: (descrizione sommaria), pubblicato in GU EU S numero [X], Data [X]. Numero dell'avviso nella GU S: [X]/S[X] – [X].

Data, luogo e firma/firme: [X], [X]/ [X]/ [X]

²⁷ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo tale da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario accludere il pertinente assenso.

²⁸ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

Oggetto: Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - *ex* DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI, per quanto riguarda i poteri,

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Determinazione n. G07129 del 22 giugno 2016 di delega all'adozione degli atti di competenza del Direttore della Direzione regionale "Salute e Politiche Sociali" in caso di assenza o impedimento temporanei;
- l'Atto di organizzazione del 13 aprile 2016, n. G03680, come integrato dagli A.O. n. G03739 del 14 aprile 2016, n. G04602 del 5 maggio 2016, n. G06090 del 27 maggio 2016 e G06650 del 10 giugno 2016, concernente la "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale «Salute e Politiche sociali»";
- la DGR del 24 aprile 2018 n. 203 di modifica del regolamento generale di organizzazione riorganizzazione delle Direzioni regionali Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e D.G.R. 252/2018 di differimento al 6 giugno 2018 del termine di entrata in vigore della D.G.R. 203/2018;
- la DGR del 1 giugno 2018, n. 252 "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018", con la quale si è provveduto a posticipare il termine previsto per le modifiche dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale dal 1 giugno 2018 al 6 giugno 2018;

a 2/20

- la DGR del 5 giugno 2018, n. 271 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria al dott. Renato Botti;
- la Direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 33759;
- la Determinazione G07633 del 13 giugno 2018, recante: "Istituzione delle strutture organizzative di base denominate «Aree» e «Uffici» della Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598 e successive modifiche ed integrazioni

VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro,

- 1'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-Regioni;
- l'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il DCA n. 247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015 e da ultimo dal DCA 52/2017 di approvazione dei P.O. 2016-2018;
- il DCA n. 52 del 22 febbraio 2017, avente ad oggetto: "Adozione del programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato Piano di Riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i. ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di

Pagina 3 / 20

beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato "Accordo Pagamenti", e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00130 del 31 marzo 2015, che ha modificato l'Accordo Pagamenti, al fine di adeguare i tempi di pagamento e le modalità di fatturazione alla normativa vigente, garantendo regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale in linea con la normativa nazionale ed europea vigente;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 308 del 3 luglio 2015, avente ad oggetto "Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118 ("Disciplina uniforme");

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. 523 del 5 novembre 2015 avente ad oggetto "*Proroga e rinnovo dell'Accordo Pagamenti*" per fatture emesse sino al 31 dicembre 2017;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 32 del 30 gennaio 2017, avente ad oggetto "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118" – Modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015"

CONSIDERATO che la suddetta Disciplina uniforme ha ad oggetto la totalità dei crediti derivanti da contratti finanziati con il Fondo Sanitario Regionale;

VISTO il DCA n. U00289 del 7 luglio 2017 avente ad oggetto la "Definizione delle nuove procedure di pagamento per le diverse categorie di creditori delle aziende del SSR, a partire dal 1° gennaio 2018";

VISTO il DCA N. U00504 del 2007 del 5 dicembre 2017, avente ad oggetto la "Modifica e integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U00289 del 7 luglio 2017";

Pagina 4/20

VISTO il DCA n. U00006 del 2 gennaio 2018, con cui è stabilita la procedura atta ad estendere a tutti i negozi giuridici, ivi compresi quelli sino allora regolati dall'Accordo Pagamenti di cui al Decreto del Commissario *ad acta* n. 523 del 5 novembre 2015, le modalità di fatturazione e pagamento dei crediti di cui alla Disciplina uniforme, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale;

VISTO il DM del Ministero delle Finanze del 7 dicembre 2018 concernente "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", in particolare quanto previsto all'art. 3, comma 3 e 4, in materia di emissione e trasmissione degli ordini elettronici da parte degli enti del SSN;

CONSIDERATO che tali modalità di centralizzazione disciplinate dall'Accordo Pagamenti, dalla Disciplina uniforme nonché dall'utilizzo del Sistema Pagamenti, hanno consentito di ottenere vantaggi in termini di omogeneità e parità di trattamento delle diverse categorie di creditori del SSR, di riduzione dei tempi di pagamento, di standardizzazione e razionalizzazione delle procedure nonchè del riallineamento tra cassa e competenza;

CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;

RITENUTO OPPORTUNO applicare le modalità di fatturazione e pagamento della Disciplina uniforme per i cerditi commerciali vantati dalle Farmacie convenzionate con il SSN, inclusi in DCR, di cui al rigo 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-sexies della DCR e/o altre forniture;

VISTE le note prot. n. 440984 del 10 giugno 2019 e n. 468146 del 18/06/2019 con cui – ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 s.m.i. – è stato comunicato l'avvio del procedimento per la revisione parziale dello schema di accordo/contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. di cui ai DCA n. 324/2015, n. 555/2015 e n.



Pagina 5/20

249/2017 nonchè della Disciplina Uniforme, ex DCA n. 32 del 30 gennaio 2017, parte integrante del contratto/accordo stesso;

TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative delle strutture private;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati:

- di approvare le modifiche apportate alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, allegata al presente provvedimento (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di estendere le suddette modifiche all'allegato A del DCA n. U00006 del 2 gennaio 2018 avente ad oggetto "Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.".

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

20

DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS PUBBLICI, DELL'AZIENDA ARES 118 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA.

Art. 1 - Definizioni e allegati

- 1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:
- "Aziende Sanitarie": le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie, gli IRCCS pubblici, l'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata.
- "Strutture": i soggetti giuridici assoggettati all'obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria nonché all'obbligo di accreditamento per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).
- "Fornitore/Prestatore di beni e servizi": i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle Aziende Sanitarie.
- "Farmacie convenzionate": soggetti convenzionati con il SSN, che vantano crediti commerciali inclusi in DCR, di cui al rigo 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-sexies della DCR e/o altre forniture;
- "Parte privata": la Struttura o la Farmacia convenzionata, o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.
- "Contratto": il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima l'erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.
- "Crediti": i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento.
- "Fattura": indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.
- "Fattura di Acconto": indica la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo alle funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., funzioni di Didattica e di Ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art.

7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., alla distribuzione dei farmaci (File F), prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e Urgenza per accessi non seguiti da ricovero, valorizzata con un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto per l'anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto quale finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione dei farmaci (File F) indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto (si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi/contratti di budget).

"Fattura di Saldo": indica la Fattura emessa, ove spettante, dalla Struttura in formato elettronico ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., per la distribuzione di farmaci (File F), nonché sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero, valorizzata, con un importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e/o per le funzioni di didattica e ricerca, ferma restando l'eventuale rendicontazione di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento, al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul complesso delle prestazioni erogate dalla Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

"Nota provvedimentale": la nota regionale, avente valore di provvedimento amministrativo, con la quale viene comunicata la valorizzazione scaturita dall'esito dei controlli analitici esterni, che dovrà essere adottata e notificata alla Struttura, e in copia all'Azienda territorialmente competente, a conclusione del procedimento di controllo.

"Sistema di Interscambio" (di seguito SDI): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

"Sistema Pagamenti": il sistema informatico, gestito da LazioCrea, finalizzato alla dematerializzazione del processo e al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti, nonché finalizzato alla ottimizzazione del pagamento delle Fatture del SSR, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal sito della Regione Lazio, all'indirizzo internet http://www.regione.lazio.it, nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.

"Data Consegna Fattura": è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica.

"Liquidazione": è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.

"Certificazione": attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato "Liquidata" con generazione dell'Atto di Certificazione.

"Atto di Certificazione": il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

"Data di Pagamento": l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla *Data Consegna* della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

"Cessionari e/o Mandatari all'Incasso": indica i Cessionari pro-soluto o pro-solvendo e/o i Mandatari all'Incasso dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione o nel Mandato all'incasso, i termini e le condizioni del presente regolamento.

"Ente incaricato del pagamento del corrispettivo", anche ai sensi dell'art. 1, comma 10 del D.L. n. 324/1993, convertito dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, si intende l'Azienda Sanitaria territorialmente

competente, che si avvale di LazioCrea, ai sensi del DCA 504/2017 s.m.i., attraverso l'utilizzo del Sistema Pagamenti, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:

- "Ricevuta": è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito dell'esito positivo dei controlli da quest'ultimo effettuati.
- "Prelevata": è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte dell'Azienda Sanitaria.
- "Registrata": è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell'Azienda Sanitaria.
- "Respinta": è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell'Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare.
- "Bloccata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un blocco motivato da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell'Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.
- "Liquidata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del Credito.
- "In pagamento": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel "Report in Pagamento" disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l'attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel "Report in Pagamento", non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito/mandato all'incasso all'Azienda Sanitaria o effettuare una variazione attinente alle coordinate bancarie.
- "Pagata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel "Report Pagato" disponibile nel Sistema Pagamenti.
- "Chiusa": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 - Oggetto e finalità del regolamento

2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

- 2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.
- 2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.
- 2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.
- 2.5 La Parte privata e l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.
- 2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso e partecipa con un ruolo di coordinamento demandando a LazioCrea la funzione di supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme; la Regione e LazioCrea operano senza accollo di debito, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

- 3.1 Il Fornitore/Prestatore di beni e servizi e/o Struttura, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.
- 3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- (i) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico;
- (ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire o condizionare la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.
- 3.3 L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario e/o il Mandatario all'incasso si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:

- (i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);
- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;
- (iii) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 - Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti

- 4.1. Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico attraverso il Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure indicate nelle disposizioni nazionali e regionali.
- 4.2 Le Strutture, ai fini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'Accordo/Contratto di budget sottoscritto, che a far data dal 1 gennaio 2017 prevede le seguenti fattispecie:
- (A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (B) per le prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (C) per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F) e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza, fatturazione in acconto e saldo.
- 4.3 Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:
 - (A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni psichiatriche, terapeutiche riabilitative e socio-riabilitative per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, in Hospice, in residenze sanitarie assistenziali, in centri diurni etc.) l'emissione di una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di

- importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.
- (B) per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano) e di assistenza specialistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni relative a laboratorio analisi, APA, risonanza magnetica, altra specialistica, dialisi, radioterapia), l'emissione di (i) una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento, (ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla produzione effettivamente erogata in relazione a specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, OBI, ecc.);
- (C) ove spettante, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F) e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non seguiti da ricovero, l'emissione, di:
- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore assegnato per l'anno di riferimento, quale finanziamento riconosciuto alla Struttura per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del finanziamento per i maggiori costi sostenuti dalla Struttura per lo svolgimento delle funzioni di Didattica e di Ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;
- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore di budget assegnato per l'anno di riferimento e relativo alla distribuzione dei farmaci (File F);
- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore riconosciuto alla Struttura, a titolo di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza per accessi non seguiti da ricovero, indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Le summenzionate percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.

Le suddette Fatture di Acconto potranno essere emesse dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto.

- una fattura (Fattura di Saldo), di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato:
 - sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, ferma restando la rendicontazione dei costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ sul totale del finanziamento assegnato nell'anno di riferimento per le funzioni di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.;
 - ✓ sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento;
 - ✓ sul totale degli accessi al P.S., non seguiti da ricovero, riconosciuti nell'anno di riferimento.

Gli importi di saldo sono determinati al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di riferimento, nonché degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni non ancora recuperati. La Fattura di Saldo dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

Qualora la produzione riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento fissati, in relazione allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e ricerca nonché alla distribuzione di farmaci (File F), risulti eccedente il totale Certificato e/o pagato con le Fatture di Acconto, l'Azienda Sanitaria dovrà recuperare gli importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liquidabili emesse dalla Struttura, inerenti a qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria, non ancora oggetto di Certificazione.

I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Farmacie convenzionate devono, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, oppure in alternativa, attraverso il Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato telematico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio elettronico/telematico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Parte privata, a decorrere dal 1° ottobre 2019, si impegna, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 3, commi 3 e 4, del DM del 7 dicembre 2018, recante disposizioni in materia di emissione e trasmissione degli ordini elettronici da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ad indicare in ciascuna Fattura il

riferimento dell'ordine d'acquisto elettronico, ovvero, in assenza di tale riferimento il codice di esclusione, così come previsto dalle regole tecniche ministeriali.

Al fine di facilitare la liquidazione e la certificazione della fattura elettronica, è necessario indicare in ogni documento, ove esistente, il numero e la data del Documento di Trasporto.

- 4.5 L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'art. 3, nonché le procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.
- 4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:
- (i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;
- (ii) le relative Fatture risultino cedute nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 7, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

 Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria

di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.

- 4.7 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo art. 7, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.
- 4.8 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.
- 4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte

privata o all'eventuale e/o Mandatario all'incasso, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

- **4.10** Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.
- **4.11** Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

Art. 5 - Rettifiche, recuperi e compensazioni

- 5.1 Nel caso di cui al precedente art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.
- 5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto a un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6, punto 6.1.
- 5.3 Relativamente alle Strutture, qualora a seguito della valorizzazione dei controlli automatici e/o dei controlli esterni, il totale Certificato e/o pagato per l'esercizio di competenza, risulti eccedente il totale riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.
- 5.4 All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga un importo da recuperare, l'Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati e non concordati tra le parti, richiede alla Struttura l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; in attesa dell'emissione della nota di credito da parte della Struttura, l'Azienda Sanitaria provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli concordati e non concordati, attraverso l'apposizione

dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata". L'Azienda Sanitaria, decorsi i termini per l'impugnazione della nota provvedimentale conclusiva del procedimento sui controlli, qualora la Struttura non provveda ad emettere la Nota di Credito entro i termini previsti al punto 5.5, procede in ogni caso alla regolarizzazione dei Crediti riferiti a fatture poste in stato di blocco a titolo di recupero finanziario attraverso la presa d'atto della suddetta nota.

A partire dall'entrata in vigore del DCA n. 218 dell'8 giugno 2017, l'Azienda Sanitaria procede al recupero finanziario, richiedendo apposita nota di credito alla Struttura una volta ricevuta comunicazione da parte della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria della remunerazione definitiva spettante alla struttura, quale importo massimo riconoscibile tenuto conto degli importi derivanti dalla valorizzazione dei controlli su base automatica ed analitici esterni.

- 5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dall'esito dei controlli, a seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4, entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.
- 5.6 La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.
- 5.7 Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull'attività erogata non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall'accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme; in tal caso verranno applicati gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.
- 5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge successivo all'erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.

Art. 6 - Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario e/o Mandatario all'incasso

- 6.1 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso non potranno chiedere alle Aziende Sanitarie, sulla base di disposizioni contenute nei Contratti e/o nei contratti di cessione e/o nei mandati all'incasso, il pagamento di oneri accessori e somme ulteriori rispetto a quelle che saranno dovute ai termini e alle condizioni previste nel presente regolamento.
- 6.2 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso si impegnano a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Sanitaria, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso delle somme non dovute.

- 6.3 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario e/o Mandatario all'incasso sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa gli interessi sull'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino alla data di effettivo soddisfo.
- 6.4 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato "fattura PA" di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.
- 6.5 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente art. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.
- 6.6 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello generato tramite il Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.
- 6.7 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).
- 6.8 La Parte privata si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo.
- 6.9 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture dichiarano nella sezione dedicata del Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, nonché procedono ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

- 6.10 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture si obbligano ad indicare in ciascun documento da emettere il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.9, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.
- 6.11 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture si obbligano a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- 6.12 La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet http://www.regione.lazio.it.
- 6.13 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture devono riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.
- 6.14 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

Art. 7 - Cessione dei Crediti

- 7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere o conferire un Mandato all'incasso, agli Istituti di Credito o agli Intermediari Finanziari autorizzati, ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto integrale di cessione o il mandato all'incasso immettendo, nel caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, entro 5 giorni dalla notifica della cessione.
- 7.2 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e devono essere notificati in forma integrale, ivi compreso l'elenco delle Fatture oggetto di cessione, all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa, a mezzo piego raccomandato aperto.
- 7.3 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando, nel caso di Fornitori/Prestatori di beni e servizi e/o Strutture, ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o mandato all'incasso.
- 7.4 Si precisa che in caso di retrocessione o revoca del mandato è obbligo dell'ultimo Cessionario/Mandatario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione/mandato per la

quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione/revoca stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione/revoca, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione/mandato.

- 7.5 Le cessioni/mandati e le retrocessioni/revoche non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione/mandato all'incasso o alla relativa retrocessione/revoca, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.
- 7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o conferire madato all'incasso e retrocedere o revocare il mandato all'incasso delle Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione/mandato o alla retrocessione/revoca, che, pertanto, non sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.
- 7.7 Gli atti di cessione e i mandati all'incasso, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario o Mandatario all'incasso di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario o Mandatario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.
- 7.8 Le cessioni e i mandati all'incasso devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi, ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.
- 7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario e/o Mandatario all'incasso, anche attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.
- 7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.
- 7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.
- **7.12.** Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, le modalità e i termini di cessione dei Crediti sono disciplinati esclusivamente dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

a1) Importo a base d'asta	685.762,00€
a2) Costi sicurezza	0,00€
a3) Accantonamento revisione prezzi	0,00€
Totale a)	685.762,00€
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) incentivi ex art.113, comma 3, D.Lgs. n.50/2016	4.888,11
b2) incentivi ex art.113, comma 4, D.Lgs. n.50/2016	1.222,03
b3) IVA 4% su importo a base d'asta	27.430,48
Totale b)	33.540,62
IMPORTO TOTALE a) + b)	719.302,62